

XLIII.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Congedi — Omaggi — Commemorazione del Senatore Coppola e parole del Senatore Larussa e del Ministro di Grazia e Giustizia — Sequito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Dichiarazioni del Senatore Peruzzi contro il progetto, e del Senatore Imbriani in favore — Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia in risposta ai vari oppositori — Avvertenza del Senatore Borgatti — Dichiarazioni e proposta di un ordine del giorno del Senatore Panattoni — Considerazioni ed istanza del Senatore Borgatti — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

I Senatori Gozzadini, Musio e Pasolini domandano il congedo di un mese, che loro è dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Rettore della R. Università degli Studi di Roma, dell' *Annuario scolastico per l'anno 1871-72*;

La Deputazione provinciale di Perugia, di 150 copie di un opuscolo per titolo: *Riordinamento della Corte d'Appello nell'Italia Centrale*;

Il Prefetto di Brescia, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1871*.

PRESIDENTE. Onorandi Signori Senatori,

Certo con vostro vivo rammarico e di quanti lo conobbero e ne pregiarono le distinte qualità, il dì primo del corrente maggio, è morto in Napoli il Senatore Barone Giacomo Coppola, lasciando alla famiglia larga eredità di affetti ed un nome intemerato.

Nel 1848, ispirandosi al santo amore di patria e lasciando l'esercizio dell'avvocatura, nella quale erasi reso degno di considerazione e rispetto, accettò dal Governo, temporaneamente liberale, di quelle provincie, la carica d'Intendente di Potenza, e poichè il sangue versato in Napoli il 15 maggio di quell'anno, lo persuase che non era proposito dei governanti di allora mantenere lealmente il nuovo patto costituzionale, per quel retto sentire che lo distingueva, rinunziò l'elevato posto che occupava. Un tal procedere franco ed onesto, ritenuto prova manifesta delle sue convinzioni politiche, e della devozione sua al libero reggimento, lo fece segno a molestie poliziesche persecuzioni, tanto che fu costretto poco di poi a prendere la via dell'esilio. E ben io lo rammento in quei giorni di ansia che corsero dal 1849 al 1860, ospitato all'ombra dell'italo vessillo, far voti per la redenzione della patria, e con animo temprato alla sventura, attendere rassegnato il giorno della riscossa.

Nel 1860 tornato in Napoli, durante la Dittatura, resse per poco il dicastero delle Finanze; fu poscia Consigliere di Corte di Appello e indi Consigliere di Corte di Cassazione. Nel 1863 si ebbe l'onore di essere ammesso in questo Alto Consesso; e qui Voi, onorandi Se-

natori, lo rivedeste l'ultima volta allo iniziarsi della presente Sessione, avendo voluto, benchè affranto dal male che lo travagliava, e quasi presago della sua prossima fine, partecipare anch'esso al compiersi dei voti della nazione intera, assistendo all'inaugurazione del Parlamento Italiano in questa magna Capitale.

(*Segni d'approvazione.*)

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuole ella parlare intorno al progetto di legge?

Senatore LARUSSA. No, signor Presidente; vorrei solo aggiungere poche parole di affetto a quelle da lei or ora pronunciate.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Dopo le eloquenti e meste parole pronunciate dall'onorevole nostro Presidente, renderebbersi inutile ogni altro dire; ciò non pertanto mi sento in debito di prendere la parola all'oggetto di manifestare un voto del mio cuore, per i particolari rapporti nei quali io viveva col compianto Senatore Coppola.

Calabrese io pure, piango la perdita di un egregio conterraneo, che colle sue virtù illustrò quella lontana regione. Come uomo politico del 1848, io deploro la perdita di un sì benemerito cittadino, che espì coll'esilio il suo amore per la patria comune e per le libere istituzioni. Come Consigliere della Corte di Cassazione di Napoli, io piango la morte di un esimio Collega, che nel compimento delle sue funzioni seppe meritarsi il plauso del dotto Foro napolitano e l'affetto e la stima di tutti i suoi confratelli, pei quali ebbe sempre dimostrazioni di leale amicizia. Ora che la terra si è unita alla terra, le ceneri alle ceneri, preghiamo per lui e facciamo ogni opera per imitarne l'esempio. (*Benissimo.*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Avendo l'onorevole Presidente del Senato ricordato le doti dell'onorevole Senatore Coppola testè tolto ai vivi, prego il Senato di voler permettermi che aggiunga anch'io una parola di compianto e di lode all'esimio estinto, che era altrettanto egregio cittadino quanto onorevole ed illustre magistrato.

Come Ministro di Grazia e Giustizia, trovandomi presente a questa commemorazione, avrei mancato al mio dovere se non avessi aggiunta

anch'io una parola in nome della Magistratura, per rimpiangere la perdita di un uomo che seppe riunire le virtù private a quelle di buon cittadino e d'integerrimo magistrato. (*Benissimo.*)

Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Si prosegue la discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Ha la parola l'onorevole Senatore Perez.

Senatore PEREZ. Se per tutta la vita non avessi, debolmente come portano le mie forze, combattuto pei principii che sono in antitesi a quelli da cui move la legge che abbiamo in esame, non avrei chiesto di parlare, temendo dar prova della pochezza del mio sapere di fronte alla molta dottrina di coloro che la proposero e la difendono.

Ma, nel timore che il mio silenzio possa essere male interpretato, sento il dovere per quanto debole esser possa la speranza dei risultati, di manifestare i motivi che mi spingono a votare contro la legge.

Questi motivi sono di due ordini: il primo, che potrebbe dirsi di metodo, riguarda quel tale sistema di leggiferare al quale appartiene il progetto che abbiamo dinanzi. L'altro concerne il merito delle sue disposizioni. Come conoscete assai meglio di me, presso i popoli dell'Europa civile due grandi tendenze e due metodi opposti prevalgono, in ragione del diverso concetto sulla natura dell'ufficio legislativo. L'uno è quello che io chiamerei *pratico, conservatore, liberale*, e di cui l'Inghilterra ci dà sì splendido esempio; l'altro è quello che veramente sarei imbarazzato a definire, ma che chiamerò di *logica astratta, assoluta*. Il legislatore, secondo il primo di questi sistemi, non crede di avere dinanzi a sé nella società cui deve dar leggi una tavola rasa dove egli scriva ciò che gli piace; non una materia informe che possa e debba modellare secondo i concetti *a priori* della sua mente. Egli sa invece d'avere dinanzi un cumulo di istituzioni umane viventi, un intreccio di cose, d'interessi, di diritti quesiti, che la storia ha creato, e che non è lecito di rimutare se non là dove e quanto l'esperienza dimostri che si dee riformare, e che la natura stessa delle cose reclama l'intervento e l'azione legislativa. In codesti

paesi si attende che l'inconveniente reiterato, insistente, reale, ammonisca della realtà della causa da cui proviene; si aspetta che gli interessati, e tutti coloro che hanno una qualsiasi relazione all'istituzione che si vuol riformare, dimostrino i mali che si lamentano, esprimano i lor desideri; illuminino il legislatore sui bisogni della riforma. Quivi insomma il legislatore non conosce altro criterio a sua guida che quello del nostro senno antico latino: *rebus ipsis dictantibus*. Guidato da questa norma, è il fatto stesso sociale che gli viene dettando quali le riforme possibili ed utili; e allora, senza rifare tutto di pianta, corregge quello che esiste.

Questo è il metodo a cui va debitore della sua grandezza il più libero popolo della terra, il popolo inglese; questo è quel metodo che inculca, col migliore degli argomenti l'esempio, il rispetto dovuto ai diritti acquisiti, alle istituzioni esistenti. Colà non s'innesta dall'alto nelle masse l'idea che basta escogitare il migliore dei mondi possibili, per essere nel diritto di attuarlo; no! In codesto paese si sa che ciò che esiste, solo perchè esiste, ha il diritto di durare e di esplicarsi liberamente, finchè le mutate condizioni sociali non reclamino imperiosamente che si trasformi o modifichi.

L'altro dei due metodi, di cui sciaguratamente la Francia ci ha dato sì lagrimevole esempio, parte dall'opposto principio, che io godo di definire con le parole di un illustre filosofo dei tempi nostri, di Ernesto Rénan.

Ne' suoi *Essais de morale et de critique*, pubblicati nel 1860, e dove si belle e non udite lezioni dava al suo popolo, così, alla pag. 37, riassume in poche parole le cagioni che, secondo lui, dettero origine alla rivoluzione francese del 1789. Ed io prego il Senato a permettere che le citi a disteso, perchè meglio si senta il valore dell'ultima frase, su cui soltanto m'importa richiamare la sua attenzione.

In fondo — così il Rénan — la rivoluzione francese, che si suole riguardare come un fatto generale della storia del mondo, è un fatto particolarissimo alla Francia, un fatto gallico, se così posso dire: la conseguenza di quella vanità la quale fu sì che il Gallo sopporti tutto, eccetto l'ineguaglianza delle condizioni; come pure, (e qui è che richiamo la vostra attenzione) come pure di quella logica assoluta che lo porta a riformare la società sopra un tipo astratto,

senza tener conto nè della storia, nè dei diritti acquisiti. »

Signori, lo dirò francamente: a me pare che il progetto, per la sua genesi, si uniformi a questi caratteri, a questo concetto dell'ufficio legislativo. Infatti dove erano i precedenti reclami che additassero gl'inconvenienti dello stato esistente, i danni di cui fosser cagione le quattro Corti supreme che abbiamo? Chi li ha formulati, e fatto avvertire il bisogno d'una radicale innovazione? Dove quel largo lavoro della pubblica opinione che precede in Inghilterra qualsiasi riforma, ed una riforma di tale importanza? Dove la parola degli interessati? giacchè, si dica quel che si vuole; ma non essendovi sentenza che non decida d'interessi privati, mal può negarsi l'interesse delle popolazioni a tutto quanto concerne il magistrato supremo che ne decide in ultima istanza, sia qualunque la forma che a tale istanza si voglia dare.

Ora, dove sono i voti, le aspirazioni, i desideri per una riforma, espressi da coloro che hanno il più diretto interesse alla esistenza di quelle Corti superiori che si vorrebbero cancellare d'un tratto? Si è forse udito il parere de' legittimi rappresentanti degli interessi locali? l'opinione dei più competenti fra gli interessati, quella cioè de' vari Fori, delle Camere degli avvocati sedenti nelle tante illustri città comprese nell'ambito su cui si stende la giurisdizione di quelle Corti, che vuol dire di tutto il foro italiano, distinto nelle sue topografiche partizioni?

Abbiamo, è vero, il parere autorevolissimo di egregi Magistrati, de' più elevati nell'ordine giudiziario. Ma nè essi esprimono i voti delle popolazioni, nè questo esser poteva il loro mandato. Il loro avviso, e neppure concorde, non è che l'opinione della scienza, astratta da ogni considerazione di pratici effetti, in ordine a ciò che più importa, la migliore e più comoda amministrazione della giustizia.

Or bene: se tale è lo stato delle cose che precedo la legge; se, ripeto, non abbiamo che i postulati della scienza, e nessuna indagine sul presupposto bisogno di questa radicale innovazione in rapporto alle popolazioni che pure hanno in essa cotanto interesse, come assentirla con sicura coscienza? Dove si tratta, o Signori, di toccare ad istituzioni sociali di cotanto interesse, e cui si rannodano sì vitali bisogni, si ha il dovere di tener conto di que-

st'interesse e dei voti di coloro che meglio possono e sanno rappresentarlo!

Ma prevedo e conosco già la risposta che mi si darà: — La Cassazione è un istituto che non mira al particolare interesse dei litiganti. Essa soddisfa ad un'alta necessità dello Stato, ed appartiene a quell'ordine d'istituzioni e di cose dove il legislatore non ha da chiedere il voto e il parere d'interessati. Chiuso nel suo gabinetto, l'uomo di Stato vedrà qual è il miglior modo di soddisfare a quest'alta necessità sociale.

Or questa ragion suprema, per quanto risulta da tutto ciò che si è detto e stampato sulla materia, si risolve, secondo i fautori del sistema di Cassazione, in due massimi capi, che sono: la necessità, o almeno la grande utilità, che siavi un magistrato che vigili alla retta osservanza delle leggi; e il bisogno di mantenere, colla costante unità della giurisprudenza, la costante unità della legislazione.

Esaminerò l'uno e l'altro di questi intenti cui si vorrebbe subordinare, anzi direi quasi immolare, tutto quanto può riguardare l'interesse dei litiganti.

Si dice: è bisogno di vigilare alla retta applicazione della legge. Sì, certamente, io rispondo; pur troppo è vero questo bisogno; e il rimedio degli appelli è dato per questo. — Ma gli appelli, ripetono i sostenitori della Cassazione, servono esclusivamente all'interesse dei privati; ma dove l'interesse non è solo del litigante, ma della società tutta con esso, allora è nell'interesse della società che si deve domandare la cancellazione della ingiusta sentenza. E la società è interessata alla ingiusta sentenza, quando questa provenne da erronea interpretazione ed applicazione di legge.

E qui la nota distinzione, inoppugnabile certo, che in ogni causa sono due questioni: la questione di fatto, la questione di diritto. E seguon dicendo che l'errore nell'apprezzamento del fatto è d'esclusivo interesse dei litiganti, ma che l'errore di diritto, l'errore nell'apprezzare ed applicare la legge, interessi non solo il litigante, ma tutta la società, perchè *la legge riguarda ed interessa non il solo litigante, ma tutti.*

Ora, egli è qui che si annida, o Signori, quello che io dirò (mi si perdoni la frase, perchè non saprei come diversamente chiamarlo)

il sofisma su cui tutto riposa il concetto della Cassazione a modo francese.

Gli è appunto nel desumere dall'interesse che tutti hanno alla esistenza ed incolumità della legge, l'interesse all'errore che fu commesso nell'applicarla in un caso particolare.

Se la sentenza violasse la legge nel senso di alterarla per tutti, o di statuire cosa cui tutti debbano sottostare, si comprenderebbe benissimo l'interesse sociale ad insorgere contro cotesta sentenza violatrice della legge. Ma chi ignora che la sentenza non obbliga che il litigante, nè fa stato od impera nei casi, anche identici, che possano riprodursi? E però se alla frase che chiama *lo errore nell'apprezzare ed applicare la legge* VIOLATOR DELLA LEGGE, si sostituisca, come vuole ragione, quella che il dica VIOLATORE DELLA GIUSTIZIA, sparisce la possibilità d'ogni equivoco, e d'ogni sofisma con esso.

E allora che resta della vantata distinzione, per la quale contro la *ingiustizia della sentenza*, derivante da erronea estimazione e definizione del fatto, non si concede che il rimedio ordinario dell'unico appello, mentre contro la *ingiustizia della sentenza*, derivante da erronea interpretazione ed applicazione della legge, si concede per di più lo straordinario rimedio della Cassazione?

Se nell'uno e nell'altro caso gli effetti della sentenza si limitano al litigante contro cui fu proferita; se la erronea applicazione della legge non ha effetti più estesi di quelli che abbia la erronea definizione del fatto; se *la giustizia è offesa* ugualmente nell'uno e nell'altro caso, ed è sotto tale riguardo soltanto che la società può sentire interesse contro la ingiusta sentenza, nessun logico fondamento rimane alla diversa misura dei concessi rimedi: o il secondo rimedio nell'uno e nell'altro caso, o in nessuno dei due. La ragione giuridica degli appelli sta tutta in quell'eterno senso morale comune che, commosso da ogni ingiustizia, ne vuole il riparo. Ed esso si commove ugualmente contro l'ingiusta sentenza, sia che tale il giudice la profferisca per erronee premesse di fatto, o per erronee premesse di diritto.

Un esempio potrà chiarir meglio il concetto; e lo prendo appunto da uno di quei testi di diritto romano che sogliono invocarsi a provare le antiche origini della Cassazione conoscitrice dei soli errori di legge.

Un minore istituisce erede Caio, a danno di Tizio, legittimo erede. Costui, frodato ne'suoi diritti, ricorre alla giustizia del magistrato, perchè dichiararsi nullo quel testamento.

Il giudice, malgrado che la legge apertamente vieti a' minori di testare sotto pena di nullità; malgrado che dagli atti in processo resulti incontrovertibile la minore età del testatore, respinge la istanza e dichiara valido il testamento.

Or bene; io domando: se a cotesta iniqua sentenza il giudice premise a motivo la maggiore età del testatore, o invece l'affermazione, che la legge non vieta a' minori il testare, non sarà uguale nell'uno e nell'altro caso la ingiustizia di quella?

Sì, certo, risponde la umana coscienza; ed essa ne vuole il riparo, non in ragione delle vie logiche per le quali il suo autore la proferi, ma per la sostanza del suo dispositivo, violatrice della giustizia ugualmente sì nell'uno, che nell'altro caso. Chè anzi, se nell'accordare i rimedi guardar dovesse a' motivi, anzichè largheggiare contro quello che è il più palese, e meno temibile, l'errore di dritto, sentirebbe doversi assai più premunire contro quello di fatto, meno per se stesso evidente, e però più temibile.

Su questa parte adunque parmi potersi concludere, che la sentenza che disconosce il diritto del cittadino, ma'è applicando, o non applicando la legge; sia che a questo risultato essa venga per errore di dritto, o per errore di fatto, questa sentenza, io dico, contiene in sè, di fronte all'intuizione del senso morale comune, uguali motivi perchè se ne accordi il riparo.

Quindi, ripeto, o per nessuno dei due casi il rimedio straordinario, o per tutti e due.

E non altro che vane distinzioni fondate sopra equivoco di parole, non sulla reale natura delle cose, poterono indurre i *geometri* politici della Francia del secolo scorso, a ideare il bisogno d'uno speciale rimedio nei soli casi della ingiustizia commessa per via d'errore di dritto. Ma sì in Francia che ovunque quell'istituzione si è voluta ripetere, l'esperienza ha mostrato come il senso comune ha lottato contro cotesta distinzione non fondata sulla reale natura delle cose. E ho udito spesso lamentare da' puritani della Cassazione che siasi inventato il *travisamento* dei fatti e degli atti come mezzo efficace a cassare; sì che per questa via, di straforo, si sia entrati nel merito.

Altri lamentò questo come un abuso. Io veggio in esso non altro che una eloquente lezione del senso comune a chi ha tentato porsi in lotta contr'esso. Coll'eloquenza del fatto ha risposto che non può lasciarsi fuorviare da una distinzione arbitraria, che nella realtà delle cose non è.

La seconda necessità, o grande scopo cui la Cassazione provvede, secondo i sostenitori della sua unicità, quello si è del mantenere inalterata e costante la giurisprudenza. Ed è questo, come già dissi, il secondo dei motivi per cui, lungi dal vedere in essa un istituto destinato ad amministrare giustizia nell'interesse dei litiganti, non la riguardano che come magistrato inteso a fini di generale interesse; donde voglion dedurre la inopportunità di consultare i bisogni e i desiderii degli interessati.

Ed anche qui, o Signori, si annida un'illusione, illusione ben facile pei francesi legislatori del 1790, pei quali un concetto domina e informa tutto l'organamento politico ed amministrativo d'uno Stato: il concetto cioè che quanto più si venga ascendendo nei gradi della gerarchia e del potere, meno si diventi fallibile, finchè, giunti al sommo, si acquisti infallibilità: ragione suprema dell'insanabile accentramento di quel paese.

Ma quest'illusione della rivoluzione dell'89 credo sia dileguata dopo ottanta e più anni di esperienza.

Signori, e nei pochi anni della mia carriera d'avvocato, e nei privati rapporti, e nei pubblici uffici, mi è sempre accaduto vedere come non siavi causa o contesa, non una sola, dove dalle due parti opposte non si invochi a sostegno della propria tesi, una decisione della stessa Cassazione, per lo più la francese: sicchè, sulla stessa questione, l'una valga a sorreggere il sì, l'altra il no.

Se questo fatto è vero, com'è verissimo, e molti fra Voi possono farne testimonianza, io non so veramente comprendere come si possa con tanta franchezza affermare quale sommo vantaggio dell'unica Cassazione il mantenere l'eguaglianza, la costanza della giurisprudenza. Or quello che dico della Francia, lo dico di tutti gli altri paesi dove la Cassazione fu istituita. E non esito ad affermare che le due Corti supreme di Napoli e di Sicilia, applicando un'unica legge, anche avanti la costituzione del Regno italiano, presentavano nelle loro deci-

sioni minor differenza di quello che presenta l'unica Cassazione di Francia. Nè le due Corti dei Conti di quelle due stesse regioni, applicando la stessa legge di contenzioso amministrativo, offrivano divergenza maggiore di quella che, senza far torto all'onorevole Corte cui mi pregio di appartenere, è dato scorgere nelle sue varie decisioni, malgrado la sollecita cura che pone in serbare costante la propria giurisprudenza.

Cotesta adunque della uniforme giurisprudenza è una illusione che sparisce dinanzi alle lezioni della esperienza, nè oggi siamo autorizzati a seriamente nutrirla.

La cagione di questa mutabilità è ben naturale, o Signori: a nessuno è imputabile, è nella natura stessa delle cose.

La stessa composizione de' Collegi; le maggioranze, che per l'alternare de' decidenti, si spostano, naturalmente inducono la impossibilità d'un'assoluta uniformità nella ragion di decidere; nè i nuovi venuti far possono a se stessi una legge di seguire ciecamente e sempre, nel presentarsi delle stesse quistioni, le soluzioni già date da' loro colleghi, quando la propria coscienza non lo consente. E crescono a mille doppi queste cagioni di mutabilità per la successione dei tempi.

Il naturale progresso della scienza del dritto, nonchè della mente istessa del magistrato, impediscono che i suoi responsi abbiano la immobilità del domma. E guai se non fosse così! Chi potrebbe allegrarsi di veder poste alla scienza del dritto, ed alla mente e coscienza del magistrato le colonne d'Ercole col loro *non plus ultra!*

E le mutate condizioni sociali spesso non mutano il valore alla legge? non costringono a quelle modificazioni nel rigore della sua applicazione, che ne serbino, relativamente, inalterato il valore?

Adunque, sia per ragioni che direi meccaniche, sia per ragioni morali, la costante uniformità della giurisprudenza è impossibile.

Ma, dato anche che questa sospirata uniformità, non fosse un'utopia, ma una realtà: a chi s'impone la massima che la Corte ha sancito? Neppure al caso che, decidendo, essa ebbe dinanzi agli occhi; giacchè non ha forza di costringere il giudice del rinvio: l'opera sua si risolve in un seguito di dottrine, cui niuno è costretto seguire.

Ma, o Signori, un alto consesso di scienziati potrebbe adempiere lo stesso ufficio. A mantenere la uniformità, fin dovè è possibile, non c'è che un sol mezzo: l'autentica interpretazione legislativa di quel testo che veramente dimostri vizioso d'oscurità.

De' due massimi uffici pertanto che darebbero ragion d'essere alla Cassazione quale ideavasi dai suoi primi inventori francesi, l'uno risolvesi in un assurdo cui ripugna la umana coscienza, ponendo differenza di rimedio là dove uguale è la ragione e il dritto al rimedio; e il senso comune ne ha già fatto giustizia, chiamando, fin dove ha potuto, al sindacato supremo, anco gli errori di fatto. L'altro si è chiarito agli occhi di tutti, una solenne utopia, come or ora ho mostrato.

E, così essendo, quali ragioni rimangono perchè alle quattro Corti supreme esistenti, debba una sola succederne? Tramutata, come è impossibile che oggi non facciasi, la missione del magistrato supremo in censore, non dei soli errori di dritto, ma anco di quelli di fatto, cessa per questo lato il carattere d'istituzione non avente a scopo l'amministrazione della giustizia nell'interesse dei litiganti; e però vuolsi ordinare nei modi che meglio rispondano allo scopo di lasciare accessibile, a chi ne ha bisogno, cotesta amministrazione della giustizia. Svanita l'illusione che, per l'unica Corte, mantengasi la costanza della giurisprudenza, cessa il supposto bisogno della sua unicità.

Una riforma adunque delle quattro Corti supreme esistenti, nel senso d'accostarle all'ufficio d'una revisione degli errori di fatto come di dritto, salvo il divieto di nuova istruzione in quest'ultimo stadio; provvedere a quel compito in cui veramente sia riconosciuto il bisogno d'un corpo avente giurisdizione per tutto il Regno, colla istituzione d'un'apposita magistratura centrale avente il mandato di provvedere a quelle tra le ingerenze segnate nell'articolo 9 del progetto, che mal potrebbero affidarsi alle quattro Corti esistenti, ecco le sole riforme che a me parrebbero utili ed opportune.

E sotto questo riguardo, io mi accosto alle idee sì dottamente esposte dal mio onorevole amico Senator Panattoni.

Non chiuderò le mie parole, o Signori, senza dire dell'appunto, che in altra seduta fu fatto da un nostro onorevole collega, alla pluralità delle attuali Corti supreme.

Dopo avere udito parole che mi attristarono, parole tendenti a menomare il prestigio di questi supremi magistrati, furono denunziati, come eloquentissima prova di mostruosa difforme giurisprudenza, due o tre casi di discordi decisioni sopra il matrimonio dei preti, e su non so quali pretese di agenti del macinato contro alla inviolabilità del domicilio. E allora dentro me stesso ebbi a confortarmi dicendo: Se da coloro che vogliono dare il colpo di grazia alle quattro Corti esistenti, non si sa altro additare, in sette anni d' unica legge da loro applicata, che queste povere divergenze, oh allora noi possiamo esser lieti della relativa conformità pelle quattro Cassazioni esistenti! Questa è la conseguenza che io seppi trarne, o Signori.

E infatti, sia pure che la notata discordanza abbia avuto luogo; che perciò? Allora solo il vostro appunto a qualche cosa varrebbe, quando mi aveste provato, che l' unica Cassazione abbia prodotto gli stessi inconvenienti.

Dirò da ultimo, che nella varietà della giurisprudenza dei quattro corpi esistenti c'è qualche cosa da cui potrebbesi trarre non lieve vantaggio; giacchè nella varia giurisprudenza d' unica Corte non si avrebbero gli utili ammaestramenti, gli elementi di studio che può presentare la diversa maniera di interpretare di più Corti; le quali esprimerebbero il pensiero di varie scuole giuridiche, ciascuna delle quali informata alle tradizioni dei Fori locali. E questo offrirebbe al legislatore più vasto e fecondo campo a' suoi studi, mezzi comparativi, perchè fra le varie interpretazioni, esso scelga, e renda autentica quella che gli sembri accostarsi più veramente allo spirito della legge.

Signori, io, come dissi in principio, non mirava ad ottenere altro effetto da queste mie dichiarazioni, che serbare inalterata agli occhi di tutti quella coerenza di principii a cui tengo altamente.

Se, per avventura, l'onorevole mio amico Panattoni, dopo le belle cose dette ieri l'altro, volesse formulare i concetti da lui annunziati, con che si verrebbe a conciliare lo stato delle cose esistenti colle reali esigenze dell'unità (e questo sarebbe un seguire i criteri di cui l'Inghilterra è maestra), io sarei pronto a sottoscrivere il contro-progetto o gli emendamenti ch'ci fosse per presentare.

Non mi resta, o Signori, che ringraziarvi della benigna udienza che vi piacque accordarmi.

Forse non ne fui indegno per questo: che se a me manca la vasta dottrina de' fautori del progetto di legge, non venni, o verrò mai meno ai principii per la ferma convinzione dei quali darò il mio voto negativo alla legge, se dovesse restare qual'è.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Mi duole altamente di dover contraddire alla parola eloquente del Senatore Perez. La efficacia della forma, di cui patisco difetto, se soprattutto si paragoni in successione immediata il mio dire al suo, toglierà autorità per avventura al mio ragionamento. Nondimeno, io oso parlare, confidente nella bontà logica della mia argomentazione e nello studio più diligente delle cause che hanno nel corso del tempo ingenerato la necessità organica dell'istituto della Corte Suprema di Giustizia o della Cassazione. Sul nome sarò indifferente, purchè si chiarisca sostanzialmente la cosa.

Signori, essendo stata trattata siffatta questione da lunga pezza, io maraviglio come si sia potuto securamente affermare, che gli studi sopra la materia non siansi ancora fatti, che non siansi sentite le opinioni delle persone più competenti, che si sia dal Governo voluto imporre codesto istituto senza necessità, con atto violento ed inconsulto di autorità e contra i precedenti degli ordinamenti e delle consuetudini nazionali italiane; che infine si sia preteso di dar patente di naturalità ad una istituzione che travaglia di doppio vizio di *forestierume* e di *dispotismo*.

Codeste parole (o il contenuto loro) il Senato ha udito, e contra siffatte parole io mi levo, perciocchè contraddette dal corso storico del pensiero organico de' giudizi e dalla somma dottrina dell'ordinamento giudiziale.

Chi vuol vedere ogni teorica del diritto in Roma antica, pecca d'*iperromanismo*. Molte dottrine non sorsero che dopo, molte proprio nell'evo medio, molte nell'età moderna, altre sono modernissime e recenti. Nel corso del pensiero giuridico, la questione del tempo è questione di sostanza; e tutto nel corso di quel pensiero si riannoda, e tutto si distingue. La determinazione di esso pensiero si viene a mano a mano ingenerando ne' varii tempi successivi, derivando da varie cause di manifestazione pros-

sima, nei luoghi, nel tempo e nelle genti presso le quali la determinazione primamente si rivela, *necessitate urgente, rebus ipsis dictantibus*. — Il legislatore quando fa una legge novella, non fa che obbedire a queste cause persistenti, a questa nuova condizione morale e sociale del popolo. Il legislatore non crea, ma dichiara il dritto; non fa che farlo passare da condizione morale a condizione giuridica, da dritto naturale od etico a dritto positivo obbligatorio. Pone il *rinculum juris* al *rinculum naturae*. La nuova teorica del diritto naturale muove da codesto principio: la nuova dottrina del potere legislativo non parte altronde. L'istituto di Cassazione non precipita improvviso dal cielo, come gli ancili di Numa, non erompe dal matto e cerebrino arbitrio del legislatore; ma segue la legge comune di ogni provvedimento giuridico, nasce dalle condizioni morali e sociali di una gente, e si determina secondo il progredire intellettuale de' sapienti, in cui si manifesta concreto e logico il sentimento della nazione. Certo noi troviamo, ne' responsi dei giureconsulti di Roma imperiale, già ravvisata una distinzione di *jus litigatoris* e di *jus constitutionis*. Troviamo l'interesse della legge distinto nei giudizi dall'interesse delle parti. Troviamo che si ravvisava la necessità sociale, che anche quando le parti si acquetassero alla illegale sentenza, la legge andasse vendicata e mantenuta, e che del pari andasse vendicata ed osservata, quando le parti della sua violazione sentissero il danno e ne reclamassero. A questa necessità era mestieri provvedere con un istituto che fosse acconcio a raggiungere il suo fine, che fosse razionalmente organizzato. Questo portato organico di tempi ulteriori e lontani, era in Roma imperiale acerbo e contrastato fieramente dalla confusione de' poteri pubblici, per forma che il potere legislativo o l'esecutivo invadevasi in tal caso il potere giudiziario. Si sentiva il bisogno di distinguere il doppio interesse, *jus litigatoris et jus constitutionis*; ma il modo di provvedere con un istituto congruo a siffatto bisogno sociale, non era ancora rinvenuto, o era malamente determinato, e dovea essere il trovato di un nuovo e rimoto periodo di svolgimento giuridico. Il secolo decimottavo era lontano assai da' primi tre secoli dell'era cristiana! Successero tempi anche più infesti al viver civile, quando la barbarie boreale ed orientale si diffuse sul

mondo latino e turbò la vita giuridica di questo. Nella ricostituzione della società moderna, dopo l'immane commistione di elementi civili ed incivili, e nell'attrito potente del dritto consuetudinario col dritto scritto, si manifestarono, dietro il pungolo segreto del bisogno antico e romano, i lamenti de' più dotti e filosofi giureconsulti. Le raccolte delle decisioni dei tribunali tentarono di stabilire almeno un *jus receptum* perchè si avesse in qualche guisa una interpretazione costante e un dritto meno incerto tra la pugna delle opinioni singole. Ma ciò aumentava il caos giuridico, e l'incertezza del dritto travagliava profondamente il cittadino, e il magistrato la faceva impunemente da legislatore, violando impunemente e *per modum arbitrii* la legge. Antonio Fabro mostrò a tutti, i danni del sistema, il cui effetto si ravvisava più esiziale ancora nelle materie penali, decidendosi le controversie non a norma del legislatore, ma alla stregua di Claro e di Farinacio. I magistrati del merito molteplici e diffusi sovente sovra vasto territorio, traendosi *grossamente* o *sottilmente* alla estimazione del fatto, talvolta facevan forza al dritto per applicarglielo: il fatto trascinava il dritto e il violava in parte. Talvolta anche il dritto era malamente interpretato. Queste violazioni rendevano incerto e vario il dritto, ed era mestieri riaffermarlo. Il giudice del merito non poteva razionalmente provvedere a codesta necessità: quindi il ricorso al principe, le delegazioni, le Terze Istanze, tre guise con cui si procurava di provvedere al gran disagio civile. Esse rimasero sfatate, e la mente del legislatore si volse a provvedere più razionalmente. Codesta dunque era una delle più gravi necessità de' popoli, di organizzare una amministrazione di giustizia suprema, la quale riducesse ad unità (dico alla maggior possibile unità, perciocchè trattasi d'istituti umani, da cui è refrattario l'assoluto) l'interpretazione e l'applicazione della legge. E siccome il giudice del merito dovendo esaminare il fatto singolo, fa talora violenza (come notammo) allo stretto ed esatto dritto per applicarlo al fatto, così per impero logico se si voleva reintegrare il dritto, era mestieri che il dritto si esaminasse distintamente e superiormente e definitivamente da un maestrato apposito. Lo senti in parte il d'Aguesseau, lo sentirono i costituenti di Francia nel 1789. Narri altri e volgarmente

narri una storia arbitraria dell'istituto di Cassazione. Noi la trarremo dalle fonti supreme ed arcane del dritto, riposte nelle leggi formali dell'intelletto umano.

Le origini e le cause sue sono antiche; esse erano innumerevoli; e movevano dal disagio comune per la incertezza del dritto (che di sua natura è il *certum*) e per l'infermità e la inadeguatezza del modo di provvedervi. La Francia aveva, prima di ogni altro popolo d'Europa, rotto col passato: e quindi affermava prima la manifestazione giuridica dell'età nuova. E quando riformava, essa riformava non solo per sé, ma proludeva alla riforma degli altri popoli non liberi ancora, con una solenne e razionale gestione di negozi del mondo civile. Ho inteso dianzi, come di autorità irrecusabile, parlare di Ernesto Rénan, il quale abusa del proprio ingegno, trattando in iscientifici libelli le materie più gravi e più delicate che agitano le coscienze e gl'intelletti umani. Uomo di passione e d'impeti di libellista, turba il sereno razionale del mondo filosofico. Vuole a uditori non i pochi e i filosofi, ma i numerosi vulghi umani che o deificano o lapidano. Tratta egli oggi della vocazione etnografica, come ieri trattò di Cristo, incompetente in entrambe le trattazioni e manomettendo con audacia (che non gl'invidia) il sillogismo storico e il sillogismo filosofico (*benissimo*).

Chiamasi da ciascuno a sua posta trovato gallico la Cassazione, chè il mondo non vedrà in siffatto istituto se non una soluzione tentata di un grave problema, la quale sarebbe stata presentata e messa innanzi da altri popoli, se altri popoli avessero avuto prima della Francia il loro 1789. E come rispondeva ai bisogni comuni della giustizia, altri popoli l'accosero. E l'accosero dietro studi, e l'hanno per mezzo dei loro migliori ingegni dimostrato; i quali acutamente discutendo i difetti dell'istituto, gli hanno valutati minori assai di ogni altro e soprattutto della Terza Istanza, forma rudimentale e inadeguata d'istituzione giuridica. Chi solo tenesse presente la grave discussione ch'ebbe luogo a tal proposito nella Consulta Napolitana nel 1835, chi ricordasse pure i profondi ragionari del Criteri e di Antonio Spinelli, non direbbe forestiera, nè leggiermente accolta, nè imposta la Cassazione; ma dinoterebbe ch'è un portato del mondo giuridico moderno, e sopperisce ad una necessità della società civile, a cui indarno provvederebbe la Terza Istanza, la

quale ormai ha fatto il suo tempo e lasciar debbe il luogo ad un istituto più razionale ed efficace. Le finalità e l'organismo di codesto magistrato sono stati egregiamente discussi ed apprezzati da valorosi ingegni italiani, e le cose che io malamente or dico; furono da essi caldamente fermate ed esposte, e a que' lavori io rimetto affinché la bontà della causa non venga oggi appo voi scemata dalla povertà dello espositore.

E qui mi giova ricordare che per conseguire il fine della interpretazione uniforme della legge e della certezza del diritto, non solo è giuoco forza di avere il magistrato, che del solo diritto giudichi se sia stato violato o no, se retamente interpretato ovvero no, ma è mestieri che questa magistratura sia unica. Le più Cassazioni possono ben adempiere uno de' fini, cioè quello di aver un giudice che si occupi solo del diritto violato, ma non provvederebbero all'altro fine ancor più essenziale, di render certo ed uniforme il diritto, sottraendolo alle varie interpretazioni di vari Collegi.

L'unicità della Cassazione è condizione intrinseca dell'efficacia dell'istituto. E se essa, malgrado l'unicità, può dissentire da se stessa, il che rende anche incerto il dritto, nondimeno codesto caso è rarissimo: laddove la diversità del giudicare di corpi differenti lo moltiplicherebbe all'infinito. Ogni istituto umano non può darvi se non qualcosa che si avvicini all'ottimo: e l'ottimo umano e concreto de' giudizi è appunto codesto.

Oltre i due suddetti vantaggi dell'istituto di Cassazione, che non si ricaverebbero altrove, emmi avviso che se ne conseguirebbe un terzo; perciocchè il dubbio della legge verrebbe meglio costituito e (dirò pure) più razionalmente verificato o sorpreso, quando o l'unica Cassazione si trovasse in tempi differenti in discordanza con se medesima, o si trovasse in discordanza costante o frequente coi giudici del merito. Sarebbe allora aperto l'adito solenne e legittimo all'interpretazione autentica del legislatore, perciocchè del dubbio della legge e' consterebbe solennemente. Questo parmi non piccolo guadagno nascente dalla bontà dell'istituzione; costituirebbe la sveglia legale del legislatore per provvedere alla lacuna o al difetto della legge.

Ma vari scopi ancora, oltre degli indicati, ha il nostro istituto di Cassazione. E se l'unicità è opportuna per adempiere i già discorsi, essa è

pur indispensabile per gli altri fini di uniformità di mantenimento di disciplina giudiziale, di giudizi di competenze e di conflitti, di eccessi di potere, di giudizi di osservanza di forma, la cui garanzia fa salvo l'esperimento dei dritti dei cittadini singoli ed assicura la retta amministrazione della giustizia; e da ultimo è indispensabile severamente per le vertenze fra lo Stato e i cittadini che si credon lesi da quello, segnatamente per gli atti del Potere esecutivo.

Signori, io crederò di aver fatto molto, se ho dimostrato che l'istituto di Cassazione risponde a un antico bisogno, più sentitamente avvertito e determinato nell'età moderna, e che non ha di francese se non l'accidente storico della priorità, che non ha nessun valore in questo caso. Quando i popoli si trovano nelle medesime condizioni e coi medesimi bisogni generati dalle identiche cause, provvedono a un medesimo modo e fondano i medesimi istituti. Questo organico formale interiore pare che non sia stato abbastanza avvertito dal mio dotto e vivace contraddittore.

Io non toccherò in ispecie del mantenimento temporaneo delle quattro Cassazioni presenti, perciocchè parmi che ciò rimanga assorbito nella discussione già fatta. Giovami nonpertanto di ammonire che non si consultino gli avvocati locali su questa questione, come il Senatore Perez facilmente richiedeva; io non credo che il vero possa venire di là, dove l'interesse personale è gravemente tocco, e da uomini avvezzi per lungo uso a contemplare non l'interesse pubblico, ma il privato. Il legislatore attinge altrove i suoi criteri, ed ha un modo di contemplare gl'interessi de' litiganti ben diverso dagli avvocati di costoro.

Signori, io voto per l'approvazione in massima dello schema di legge, e mi riservo il mio dritto sopra gli articoli speciali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dopo gli eloquenti e calorosi discorsi proferiti or ora dai due egregi oratori contro ed a favore del progetto di legge, il Senato permetterà che io porti la mia povera parola non eloquente, chè non saprebbe esserlo, ma calma e serena, come si addice ad una questione di tanta importanza.

Se non che, o Signori, dopo l'ampia e dotta discussione che ha avuto luogo in questi tre o quattro ultimi giorni, il compito mio è reso ad un tempo e più facile e più difficile; contraddi-

zione apparente, ma realtà verissima, la quale conferma ancora una volta quella proposizione della filosofia Egheliana, che il più delle volte i contrarii, almeno quanto agli effetti, sono identici.

E per fermo, o Signori, le larghe dottrine che sono state svolte intorno al migliore ordinamento del supremo magistrato, il confronto sottilissimo che è stato fatto tra il sistema della terza istanza e quello della Cassazione, e la dimostrazione dei pregi e dei difetti dell'uno e dell'altro che fu discorsa con tanto acume dai contrarii oratori, hanno sparsa tanta luce sulla materia, e siffattamente esaurita la questione, da non esser possibile, non pure di aggiungervi un solo argomento, ma nemmeno di trattarla sotto un aspetto, che non sia stato ancora toccato ed esaurito. Può pertanto sembrare che il discutere un subbietto già largamente esaminato, sia cosa facilissima, tutto riducendosi a riassumere gli argomenti già adottati. Ma appunto perchè la questione è esaurita, sorge una difficoltà gravissima per colui che, per dovere di ufficio, è obbligato riandarne le parti, riassumerne le obiezioni, rifermarne le conclusioni. E questa difficoltà consiste nella ineluttabile necessità delle ripetizioni, che è il difetto maggiore di qualunque discorso. Io ho bisogno pertanto, oggi più che mai, della vostra indulgenza, che io per altro cercherò di ricompensare colla mia brevità.

Tuttavia, prima di inoltrarmi in questo arringo io devo fare una dichiarazione al Senato. Nel corso della discussione sono state fatte, non solo delle osservazioni, ma anche degli appunti, delle note, le quali, con forme più o meno trasparenti, toccavano non solo la materia, ma fors'anche la persona. Il rispondervi mi sarebbe stato assai facile; e se avessi seguito il primo impulso, sarei sorto immediatamente per questo. Ma a che pro rinnovare una polemica retrospettiva, e inacerbire una questione la quale ha bisogno di mantenersi nelle regioni pure e serene del dritto?

Io non risponderò adunque a quello che ha potuto alludere alla mia persona, e lascerò da parte ogni argomento, ogni allusione che non abbia un rapporto necessario col subbietto che trattiamo. Mi restringerò all'esame puro della questione; eviterò così, se non altro, i facili richiami, e le frequenti domande per fatti personali. Mia regola e mia divisa in tutto il

mio discorso sarà questa: rispetto massimo per le persone, discussione libera delle dottrine.

Io ho ascoltato, Signori, con pronta e continuata attenzione i discorsi che sono stati profferiti; e debbo confessare che l'impressione che n'ha riportata l'animo mio è questa, che non mai come ora io sono rimasto convinto della bontà e ragionevolezza della legge che è sottomessa al vostro esame. E per fermo, fino a questa mattina, cinque oratori avevano presa la parola. Due fra essi, gli onorevoli Poggi e Mirabelli, sono stati non pure fautori, ma propugnatori fortissimi del sistema della Cassazione e della sua unificazione; e con nuovi argomenti giuridici e politici, hanno dimostrato come sia una necessità per l'Italia uscire dallo stato provvisorio in cui attualmente ci troviamo; sostituire alle varie magistrature regionali una vera magistratura italiana, con autorità e carattere di magistratura nazionale; far cessare la disformità della giurisprudenza e la diversa interpretazione delle leggi; costituire finalmente una magistratura unica che soprintenda all'amministrazione della giustizia per tutto il Regno.

Ed hanno dimostrato altresì come questo magistrato unico, nelle nostre condizioni, con la nostra legislazione e per la storia medesima del nostro risorgimento politico, non possa trovarsi nella resurrezione di quei tribunali di terza istanza che cessarono e furono successivamente aboliti, non appena le provincie, nelle quali avevano vita, son venute a far parte dell'unità nazionale.

Quanto agli altri oratori posso dire o poco o nulla. Ed invero io ho avuto ad ammirare le dotte escursioni fatte sovente nei campi della storia e delle legislazioni antiche e moderne; ma quando si è trattato di raccogliere le vele e formulare una conclusione, o io mi ingauno molto, ovvero questa conclusione o è stata nulla, o è stata conforme ai principii generali del progetto di legge; contraria non al certo.

E per fermo, il primo degli oratori che con un assai forbito e studiato discorso prese la parola nella presente discussione, fece appunti e censure ad uomini ed a cose. Appuntò me di avere nel 1866 proposti alla Commissione legislativa ed indi ai magistrati, quesiti contraddittorii. Appuntò me di avere voluto nella Relazione del progetto di legge ricercare le origini della Cassazione nel diritto romano, e tessuto all'og-

getto una specie di mosaico con citazioni di varie leggi, che gli faceva piacevolmente ricordare non so quale maestro di diritto romano di sua conoscenza, che credeva trovare nel Digesto l'invenzione della forza motrice del vapore. Appuntò me di avere scritto nella Relazione che la Corte di Cassazione compie fra i suoi uffici quello di vegliare alla custodia dei limiti di tutti i poteri fra loro, e di mantenere fra essi quella divisione di potestà che costituisce l'essenza de' governi liberi e la migliore guarentigia delle pubbliche libertà; credendo, e ben a torto, l'onorevole oratore, che io avessi inteso con ciò cambiare il carattere della Corte di Cassazione, da istituzione giudiziaria farne una istituzione politica, con dannosa perturbazione degli uffici dei poteri dello Stato. Appuntò me di avere nel progetto di legge scritti due articoli fra loro contrari, cioè gli articoli 2 e 21; l'articolo 2 il quale dice essere ufficio della Cassazione il mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e richiamare alla loro esecuzione le autorità giudiziarie che se ne allontanino; e l'art. 21 nel quale si stabilisce che quando la Corte di Cassazione pronunzia a sezioni riunite un secondo annullamento, abbia facoltà, se la causa è interamente istruita, di giudicare del merito applicando la legge al fatto che sia stabilito nella sentenza. E passando dagli uomini alle cose, l'onorevole oratore biasimò il sistema tenuto nell'affrettata unificazione legislativa del Regno, dichiarando che egli vi era stato sempre contrario; e rammentò che, fautore costante e convinto del sistema della terza istanza, ravvisava la Corte di Cassazione come un trovato francese, conseguenza ed espressione di quell'accentramento, che, a parer suo, è stato una delle principali cagioni delle catastrofi della Francia.

Ma dopo tutte queste note, questi appunti, e queste censure, a quale conclusione venne egli? La sua conclusione, per quanto a me sembra, è questa: che essendo la unificazione legislativa un fatto compiuto, ed essendo le terze istanze già soppresse nei luoghi dove prima si trovavano, non vi è ormai altra cosa a fare fuorchè sollecitare la unificazione della suprema Magistratura del Regno; e che questa nelle condizioni presenti della nostra legislazione non possa essere che una Corte suprema di giustizia, *unica per tutto il Regno*, la quale congiunga ad un tempo la facoltà di annullare e rin-

viare sui primi ricorsi, e quella di applicare la legge dichiarata al fatto constatato, nel caso di ricorso a sezioni riunite; appunto come avevo proposto nel mio progetto la mercè dell'art. 2. e dell'art. 21 che mi valsero quegli amari appunti di contraddizione rivoltimi dapprima.

Ora, o Signori, io lascio da parte gli appunti e le censure di cui potrà accadere nel corso del mio dire di tener parola. Per ora, stando alla conclusione, l'onorevole oratore ha finito per accettare il progetto; e se alle cose piccole si potessero applicare le parole serbate alle massime, potrei dire, *o foelix culpa!* felice quella contraddizione degli articoli 2 e 21, che mi hanno valso un tanto appoggio!

Più contrario in verità fu l'onorevole Panattoni. Ma anch'egli, dopo avere raccomandato di prendere in considerazione non pure l'interesse della legge, ma anche quello de' litiganti; dopo di aver dimostrato come, a suo modo di vedere, non basti una sola appellazione, ma giovi ritornare al sistema antico già usato in Italia di una seconda, soprattutto quando vi sia discordanza fra le sentenze dei due primi giudici; pur nondimeno fini col concludere che è necessario un magistrato che sia custode supremo della legge e delle giurisdizioni, il quale però non debba giudicare egli stesso della violazione della legge e del fatto, ma rimettere l'esame del merito della causa ad apposite sezioni del magistrato medesimo, stabilite nelle diverse regioni d'Italia come giudici di Revisione. Epperò, secondo è sembrato dalle sue parole, tutto il sistema dell'on. Panattoni sarebbe questo: una Corte Suprema di giustizia, divisa in una *Sezione centrale* per la tutela delle leggi e delle giurisdizioni, ed in *Sezioni di revisione* sparse nelle più cospicue città del Regno per giudicare in grado di seconda appellazione non solo del dritto ma anche del fatto, e in grado di rinvio dalla Sezione centrale del merito delle cause, le cui decisioni sieno state da questa annullate.

Ora, o Signori, io dico; potrà essere discutibile se basti un solo grado d'appello o ne bisognino due; e se in caso di disparità di sentenze tra il giudice di prima istanza e il giudice di appello debba intervenire una terza magistratura che tolga la discordanza; ma l'onorevole Panattoni è d'accordo nel ritenere che in un caso e nell'altro, vi è mestieri di un magistrato supremo, che abbia il solo mandato

di vigilare all'osservanza della legge; è d'accordo nel ritenere che questo magistrato supremo non debba giudicare e della violazione della legge e del merito dell'a causa insieme, ma, riconosciuta la violazione della legge, rinviare ad altro giudice l'esame della causa. Or bene, è appunto questo magistrato supremo che noi cerchiamo; è appunto questa magistratura centrale che noi invochiamo dal Senato di voler stabilire la mercè della istituzione dell'unica Corte di Cassazione.

Quando ci occuperemo dell'ordinamento giudiziario, esamineremo allora se sia bene limitarsi ad una sola appellazione secondo il sistema comune di quasi tutta Europa, o convenga stabilirne una seconda: per ora io mi compiaccio di annoverare l'onorevole Panattoni non tra i miei contraddittori, ma tra coloro che riconoscono la necessità di un Magistrato supremo, chiamatelo Corte di Cassazione, Suprema Magistratura, Corte Suprema di Giustizia, ovvero Magistratura Centrale; ma pur sempre una magistratura che abbia quel mandato che or si diceva, e nel quale si concentrino tutti i poteri, e tutte le attribuzioni principali della Corte di Cassazione.

L'onorevole Ferraris in fine fece egli pure degli appunti all'attuale ordinamento giudiziario: si addolorò della misera condizione dei litiganti in Italia per la lunghezza delle liti; si meravigliò che in Francia una so'a Corte di Cassazione possa bastare alla spedizione di tutti i ricorsi, e in Italia a stento bastino quattro, e lascino anzi ogni anno un largo arretrato; la qual meraviglia sarebbe per avventura cessata se l'onorevole Ferraris avesse considerato che, come si raccoglie dalle statistiche, disgraziatamente in Italia il numero delle cause è doppio, e anche triplo che non in Francia, e quello de'ricorsi per Cassazione è anche in proporzioni maggiori.

Ma in quanto al merito del progetto di legge, l'onorevole Ferraris è tra i propugnatori più puri del sistema di Cassazione; egli n'è il più ortodosso sostenitore. Però, voi lo avete udito, egli ha combattuto, ed energicamente combattuto il sistema della seconda appellazione; ha propugnato la necessità di un magistrato supremo, che si occupasse esclusivamente delle violazioni di legge, e respingesse qualunque questione abbia apparenza o carattere di questione di fatto. Ha quindi plaudito al sistema

della Commissione che era pur quello proposto dal Ministero, di ampliare cioè i casi di giudizi di revocazione presso i giudici medesimi che hanno pronunziato la sentenza, e di restringere i casi di cassazione a quelli soli di pura applicazione di legge. Ed ha per l'opposto elevato de' dubbi su l'opportunità dell'art. 5, che dà alla Corte di Cassazione la facoltà di annullare le sentenze nelle quali i giudici del merito dopo di avere stabilito le condizioni di un fatto o le clausole di un atto diano loro una definizione o un effetto legale diverso da quello che loro spetta per legge.

Egli teme che in questo modo si conceda alla Corte di Cassazione un potere eccessivo per discendere nell'esame dei fatti, mentre essa per la purità della sua origine e del suo mandato dee mantenersi custode pura della osservanza della legge. Queste osservazioni, però, su questo o quell'articolo del progetto di legge non escludono che l'onorevole Ferraris sia stato uno degli strenui propugnatori del sistema della Cassazione unica.

Fino a quest'oggi adunque non era stata proferta parola da nessun banco del Senato contro la parte sostanziale di questo progetto di legge. Vi erano state, è vero, delle differenze, delle discrepanze più o meno accentuate su questo o quel concetto speciale della legge; questioni secondarie le quali potranno essere discusse nell'esame degli articoli. Ma la sostanza, il fondamento del progetto di legge in sé stesso non ha, a quanto mi sembra, incontrato recisa ed assoluta opposizione da alcuna parte del Senato; è stata anzi accolta ed approvata da tutti coloro che ne han parlato: cammino immenso che ha fatto la questione dall'anno scorso a questo, il quale cammino dimostra come la verità ed il progresso finiscono sempre per trionfare.

Non è stato, Signori, che quest'oggi che è sorto un attacco più diretto e più efficace. L'on. Senatore Perez ha detto che il progetto di legge ora in esame, non è opportuno, perchè non v'è bisogno di venire all'unificazione delle quattro Corti di Cassazione esistenti, e le cose possono ben rimanere nelle condizioni in cui attualmente si trovano; che d'altronde il sistema di Cassazione non è che l'espressione di un concetto vago ed astratto, mal rispondente ai bisogni della giustizia; che la separazione delle questioni di fatto da quelle di diritto nel fine

di attribuir queste sole al tribunale di Cassazione e quelle ai giudici del merito, non ha carattere di realtà, stante che l'opinione pubblica si commuove tanto per l'ingiustizia che per la violazione della legge; che finalmente l'uniformità della giurisprudenza, di cui vorremmo dar ufficio e mandato alla Cassazione, è piuttosto desiderio che realtà, e se si potesse verificare sarebbe l'immobilità del dritto, il peggiore dei mali.

Signori, io comincio dal notare che le due proposizioni dell'onorevole Perez mi sembrano in grande contraddizione tra di loro; perocchè se fosse vero che la Corte di Cassazione mal risponde ai bisogni della giustizia e agli scopi delle attribuzioni che le sono deferite, la conseguenza sarebbe non già di lasciar le cose nelle condizioni in cui si trovano, ma di abolire le quattro Corti che abbiamo per sostituirvi un altro Magistrato od un altro ordine di Magistratura che meglio adempia ai bisogni della giustizia. L'onorevole Senatore Perez non è giunto tanto oltre, nè ha osato fare una somigliante proposta. Tuttavia dacchè egli ha portato sopra questo terreno la questione, io sono obbligato di allargare alquanto il mio discorso oltre i limiti entro i quali avrei voluto restringerlo, se le cose fossero rimaste nelle condizioni in cui erano restate ieri l'altro.

Io credo pertanto che in questa discussione generale il Senato debba fermare il suo esame a tre punti, sui quali si aggirano le principali obiezioni.

1° Dev'egli procedersi all'ordinamento della Suprema Magistratura del Regno, ovvero possono rimanere le cose nello stato provvisorio in cui si trovano attualmente?

2° Dovendosi procedere all'ordinamento della suprema magistratura, deve questa ordinarsi secondo il sistema già abolito della terza istanza, facendosi rivivere quello che da cinquanta e più anni si è successivamente distrutto in Italia, ovvero secondo il sistema della Cassazione al quale è informata tutta la nostra legislazione, e che è stato salutato da un capo all'altro d'Italia come un progresso?

3° Questo tribunale supremo dev'essere unico o può esser molteplice?

Signori, nessuno fino a questo momento aveva sollevata la prima questione. Io temo però che essa era nella opinione di parecchi, ricordandomi di avere letto in qualche scritto, d'altra

Parte assai pregevole, che uomini autorevoli avendo pur fede che la causa del sistema di Cassazione riuscisse trionfante nella lotta col sistema della terza istanza che vi si pone di fronte, pure pensavano essere ancora il problema immaturo e ben degno di nuovi e più accurati studi. L'onor. Perez si è fatto oggi interprete di questo sentimento, e ricordando come le leggi non si fanno se non quando la necessità delle cose lo esige, *rebus ipsis dictantibus*, e l'opinione pubblica lo richiede; ha domandato dove sia questa necessità della unificazione delle quattro Corti di Cassazione esistenti; dove la pressione della pubblica opinione; dove gli inconvenienti in conservare lo stato presente; dove gli studi per la soluzione di un tanto problema.

Ma, Signori, quello che richiede e consiglia che questa unificazione si faccia, è precisamente lo stato della giustizia, è la forza stessa delle cose.

E per fermo quando, come udiste ieri, si vedono le quattro Corti supreme dar decisioni diverse, e l'una dichiarare legittimo e legale ciò che l'altra non reputa tale, voi comprenderete bene come questo sia uno stato di cose che non possa durare, e che una norma, non dirò immutabile, ma uniforme nelle cose di giustizia sia pur necessaria, affinché la legislazione, che è una da un estremo all'altro d'Italia, riceva da per tutto una applicazione uniforme ed eguale.

Fu ben osservato l'altro giorno che, mentre in Italia si è tutto unificato, e con questa forza di coesione si è ricostituito questo gran fatto dell'unità nazionale, una cosa sola sia rimasta disgiunta e dislegata, ed è quella che doveva maggiormente unificarsi: la magistratura. Voi l'udiste: noi non abbiamo propriamente una magistratura italiana; abbiamo magistrature regionali, che più o meno conservano usi e tradizioni locali. Ora, in un paese in cui v'è unità di leggi, di esercito, di amministrazione, di finanza, unificare, per compimento di tutte le grandi funzioni dello Stato, l'amministrazione della giustizia, raccogliendola sotto una norma ed una direzione comune, è al certo uno di quei bisogni che sono più presto sentiti che espressi, e che vi chieggono soddisfazione, quando pure mancasse ogni esterno richiamo.

Ma la questione della unità o molteplicità del Supremo Magistrato non è sorta oggi: essa dura da molti anni; e ben può dirsi che le nostre quattro Cassazioni hanno per legge e per

fatto una esistenza del tutto provvisoria e temporanea. Egli è perciò mestieri uscire una volta da questo stato transitorio, e portare la stabilità e la certezza dove maggiormente deve stare, nell'amministrazione della giustizia.

D'altra parte, Signori, non è la prima volta che la legge per l'unificazione delle Corti di Cassazione viene presentata al Parlamento. Una simile legge fu proposta nel 1869 dall'onorevole Ministro De Filippo, e la capitale d'Italia era allora non a Roma, ma a Firenze; fu riproposta nel 1870 dall'onorevole Ministro Raeli; e riprodotta per una terza volta nel 1871. Si ebbe quindi l'anno scorso una larghissima discussione. Il Senato, è vero, non approvò il progetto di legge che gli era stato presentato; ma sapete il perchè? Perchè quella legge aveva de' temperamenti; stabiliva bensì il principio astratto dell'unificazione della Corte di Cassazione, ma lasciava ancora sussistenti, per un certo periodo di tempo, le Supreme Corti locali. Epperò parve al Senato che questo sistema di transazioni non potesse accettarsi, e votò l'ordine del giorno del 23 marzo nel quale si espresse con queste gravi parole: « Il Senato invita il Ministero a presentare, non più tardi del principio della prossima Sessione parlamentare, un progetto di legge per l'istituzione di una Corte Suprema di giustizia, *unica* per tutto il Regno. »

Siete dunque Voi, o Signori, che avete commesso al potere esecutivo di presentare, e subito, un progetto di legge per l'unificazione della suprema magistratura e per l'istituzione di una Corte Suprema di giustizia unica per tutto il Regno.

Potrete quindi ben discutere del modo secondo il quale questa suprema magistratura debba essere stabilita e delle funzioni che le si debbano attribuire, ma non potete accusare il governo di aver fatto cosa arbitraria, senza motivi, senza necessità, senza studiare le condizioni di fatto, come s'usa di fare in Inghilterra, e di aver invece seguito il sistema astratto, geometrico, o, come si è detto, *gallico* (perchè ora, dopo aver tanto lodato, è venuta sgraziatamente la mania di tutto biasimare nelle istituzioni francesi), il sistema *gallico* di far leggi solo che si credano astrattamente conformi ad un tipo ideale, e senza necessità. No, o Signori, la necessità esiste, e l'obbligo di provvedere a questa necessità, è stato imposto dal vostro stesso ordine del giorno. Nè io comprenderei

come il Senato, dopo avere l'anno scorso invitato il Governo a presentare non più tardi del principio della prossima sessione, un progetto di legge per la istituzione di una Corte suprema unica per tutto il Regno, venisse quest'anno a dire: sospendete il progetto, perchè non è necessario, e restino le quattro Cassazioni in quello stato che l'anno scorso Voi dicevate non poter durare che tutto al più fino al principio della nuova sessione. Se ciò accadesse, io non saprei in verità quale prestigio avrebbero ancora i decreti del Parlamento, quale autorità gli ordini del giorno di questo grande Corpo politico.

Ma si chiede se siansi fatti gli studi necessari per venire alla sicura risoluzione di un problema di tanta importanza.

In verità, o Signori, io credo che nessun progetto di legge presentato al Parlamento, sia stato mai preceduto da studi maggiori di quelli che hanno preparato questo che siete chiamati a votare. È una questione che si agita da dodici anni! Non appena fu creato il Regno d'Italia, è sorta e doveva sorgere la questione dell'ordinamento della magistratura suprema. Fin dal 1861 se ne occupò il Ministro Cassinis; e Voi avete inteso dall'onorevole Panattoni citare quel progetto di legge al quale erano concorsi eminenti giureconsulti chiamati appositamente dal Ministro. È vero che allora si propose di far rimanere le Corti locali, ma lo si propose perchè a quel tempo era troppo recente l'aggregazione delle diverse parti d'Italia, si credeva possibile riunirla nel solo concetto politico, e lasciarla divisa amministrativamente e forse anche giudiziariamente, in grandi regioni. Ciò non per tanto quale fu il pronunziato che prevalse principalmente in quella Commissione?

« Il Ministro (si legge in quei processi verbali e precisamente in quello del 22 gennaio 1861) riassume e mette ai voti se convenga creare un'autorità giudiziaria *suprema ed unica*, salvo determinarne le precise attribuzioni, e mantenere *frattanto* nei grandi centri italiani altri corpi giudiziari, superiori alle corti d'appello, salvo pure determinarne le attribuzioni. »

Dunque anche allora, anche in quei primi momenti, era già nell'animo del Ministro e della Commissione, la necessità di creare una autorità centrale suprema ed unica per tutta l'Italia. E nondimeno notate, o Signori, a quell'epoca non vi era ancora uniformità di legis-

lazione; ciascuna delle regioni italiane conservava i suoi codici, la sua procedura, il suo ordinamento giudiziario. Eppure solo perchè vi erano talune leggi comuni, specialmente quelle di tasse, di elezione, di leva ed altre somiglianti, si vide la necessità d'avere almeno per esse una magistratura unica, per risolvere le relative questioni; e infatti nella discussione successiva del 23 gennaio, si ritenne che a quella magistratura unica fossero da attribuirsi precipuamente le questioni di leggi comuni a tutta l'Italia e quelle di competenza e di conflitti. Quel concetto però non ebbe più seguito. Dicesi che fosse stato respinto come troppo regionale dal conte di Cavour; certo è che non fu proseguito, e non fu proseguito perchè alle leggi locali furono sostituiti codici e leggi comuni a tutta Italia.

In effetti, o Signori, nel 1865 fu unificata tutta la legislazione, meno il codice penale che si sta preparando; e allora quello che poteva sembrar conveniente nel 1861, non lo era più nel 1865. L'onorevole Senatore Vacca, allora Ministro di Grazia e Giustizia, vide che, unificandosi le leggi, quattro Cassazioni non potevano sussistere, e propose alla Camera un progetto di legge, il quale aboliva le Cassazioni di Palermo e di Firenze, e riduceva le quattro alle due di Torino e di Napoli.

Era già un passo, un passo immenso. Esso pertanto non fu approvato; ma non fu approvato perchè dall'una parte era parziale contro alcune Corti soltanto, e dall'altra non avevamo ancora una capitale stabile e definitiva, e gli interessi locali erano ancor vivi e prepotenti. La Camera votò invece l'ordine del giorno del 21 febbraio 1865 che invitava il Governo a presentare in una prossima sessione un progetto di legge intorno al sistema della Cassazione o ad altra suprema magistratura del Regno. Fu allora creata una Commissione composta di venti o venticinque Magistrati, Senatori e Deputati scelti fra i più cospicui delle varie parti d'Italia, e presieduti dall'onorando Cassinis che, Ministro, aveva istituita la Commissione del 1861.

Era il principio del 1866, ed io aveva l'onore di reggere, come oggi, il Ministero di Grazia e Giustizia. Mi sollecitai di proporre a quella eletta Commissione, ed a tutti i magistrati del Regno, tutti i possibili problemi che potevano contribuire alla migliore soluzione dell'ardua questione. Io ho stampato fra i documenti quei

quesiti, che possono leggersi alle pagine 4 e 7 degli *Allegati* alla presente legge.

Mi si è fatto nota dall'onorevole Borgatti di aver proposto alla Commissione quesiti contraddittorii, come per esempio quelli che si leggono nei numeri 4, 5 e 6 che sono stampati a pagine 4 e 5, nei quali si proponeva come subbietto di studio, se, prescelto il tribunale di Cassazione, dovesse questo essere unico per tutto il Regno, o potesse essere diviso in sezioni stabilite in sedi diverse, le quali, rinnovandosi in ogni anno, potessero ad un tempo avvicinare la giustizia ai litiganti, e mercè l'avvicinamento stesso di coloro che le compongono, mantenere l'uniformità della giurisprudenza; e se prescelta la divisione per sezioni della Corte di Cassazione, dovessero darsi a tutte attribuzioni eguali, o riserbare alcune a quella stabilita nella sede del Governo. Ma si è obliato che a quell'epoca la questione doveva essere esaminata sotto tutti i possibili aspetti, e tutte le possibili modificazioni, anche per preparare l'opinione pubblica a favore della soluzione prevalente. Si è obliato che le questioni medesime che io proponeva, erano state pur proposte nel 1791 in Francia, quando si discuteva del sistema della Cassazione. Si è obliato che il sistema delle Cassazioni non pure locali, ma ambulanti, ebbe per strenuo difensore l'eloquente Barnave, e non trionfò quello della Cassazione unica, se non per l'opinione prevalente di quegli eminenti giureconsulti Merlin e Tronchet. Si è obliato che con quei temperamenti che io indicava furono fatti i primi progetti per l'unificazione della Cassazione, e fin quello respinto dal Senato nel 1871.

Non è dunque a maravigliare che io abbia proposto allo studio della Commissione tutte le possibili modificazioni del gran problema che si doveva risolvere.

Ma dopo lunghi studii e mature discussioni quali furono le risposte della Commissione e dei magistrati ai quali io mi rivolsi?

Meno due, tutti coloro che componevano la Commissione, votarono che il sistema della Cassazione si dovesse mantenere a preferenza di quello della Terza Istanza, e che la Corte di Cassazione dovess'essere unica e sedere nella capitale del Regno. Uniformi furono le risposte di quasi tutta la magistratura italiana. Soltanto alcuni furono di parere che la sede fosse cosa di convenienza e non di necessità; e altresì, fu

proposto che provvisoriamente per uno o due anni si potessero lasciar sussistere delle sezioni staccate dove attualmente esistono le Corti, per non compierne ad un tratto l'unificazione, ma che nel tempo stesso fosse mestieri deferire alla Corte di Cassazione, che risegga dove ha sede il Governo, tutte le questioni che concernono interessi più generali e comuni.

Con questi concetti, o Signori, furono formulati due progetti di legge da quella eletta Commissione, i quali, con pochi mutamenti, furono sottomessi al voto del Parlamento nel 1869, dal Ministro De Filippo, e nel 1870 e 1871 dall'onorevole Raeli. Il Senato, voi lo rammentate, respinse quest'ultimo progetto nel decorso anno, per la sola ragione che non risolveva definitivamente e per tutte le città d'Italia la questione; e votò quell'ordine del giorno che poc'anzi ho ricordato.

Parmi dunque, o Signori, che non abbiano fondamento le obiezioni che si fanno al progetto d'essere ultroneo, non necessario, non preparato, nè maturamente studiato.

Il problema pertanto fu, ed è pur sempre questo; se debba ordinarsi la Suprema Magistratura secondo il sistema della Terza Istanza, o della Cassazione. — Signori, io non voglio abusare della vostra tolleranza, nè impegnarmi lungamente in siffatta questione. Essa fu già ampiamente discussa l'anno scorso, nè io potrei aggiungere argomenti a quelli che ebbi l'onore di presentare allora al Senato sul sistema della Cassazione, e che ho dovuto in gran parte ripetere nella Relazione sull'attuale progetto di legge: essi hanno trovata una esplicazione ed un commento, quanto largo altrettanto dotto, nella elegante Relazione dell'onorevole Senatore Tecchio. E gli oratori che hanno presa la parola in questa discussione, ne hanno ancor essi sì ampiamente e sì dottamente discorso, che ben può dirsi esserne esaurita la materia. Non si tratterebbe che di ripetere argomenti che ciascuno di Voi ha potuto leggere e meditare.

Non pertanto io mi limito a tre sole osservazioni, le quali, a mio senso, dimostrano sempre più la prevalenza del sistema della Cassazione su quello della Terza Istanza.

Prima però che io mi soffermi a questi brevi argomenti, permetta il Senato che io cerchi di determinare le differenze più caratteristiche che distinguono i due sistemi, affinchè, definito l'uno

e l'altro, si potesse meglio vedere quali sieno i punti di contatto e quali di differenza, e si potesse meglio giudicare dei meriti rispettivi di essi.

Il sistema di Cassazione differisce innanzi tutto dal sistema di Terza Istanza per la spiccata divisione che mette fra il giudizio di fatto ed il giudizio di diritto. La Terza Istanza abbraccia tutti e due; perchè la legge li riunisce in un medesimo Giudice sì in prima che in ultima istanza. Il sistema di Cassazione invece, lascia l'esame del fatto ai giudici del merito di prima e seconda istanza, e confida alla Corte di Cassazione l'esame puro della legge e della legalità del giudizio.

La seconda differenza fra i due sistemi sta in questo, che il tribunale di Terza Istanza, riconosciuta l'ingiustizia e l'illegalità della sentenza dei primi giudici, vi ripara egli stesso con un novello pronunziato, che abbracciando fatto e dritto, mette termine alla lite. La Corte di Cassazione per contro, riconosciuta la violazione della legge o la illegalità del procedimento, non decide come giudice supremo ed assoluto della causa; ma, rescissa la sentenza pronunziata *contra jus constitutionis*, rimette l'esame della causa ad un tribunale di merito eguale a quello che ha pronunziata la sentenza annullata, il quale la decide con piena indipendenza.

Io tralascio, Signori, ogni indagine storica sull'origine de' due sistemi. Mi si è fatto appunto di aver ricercata l'origine della Cassazione nel diritto romano, e mi si è fin detto di aver composto un mosaico di vecchi frammenti per giungere a questa dimostrazione.

Ma io non ho mai detto che nel diritto romano stesse la Corte di Cassazione così proprio come essa è costituita, o si propone di costituirla; bensì ho detto che ivi è il germe, l'idea, il principio giuridico dell'istituto di Cassazione il quale si è venuto svolgendo successivamente, prendendo forme diverse secondo le forme e della costituzione romana medesima, e dell'ordinamento politico che tenne dietro alla caduta dell'Impero. Ecco le parole proprie della mia Relazione:

« Io lo dissi altra volta, Signori, e giova ripeterlo, i principii generali che informano il sistema di Cassazione non sono di origine più o meno recente, e molto meno quel sistema è una sterile o servile imitazione francese. Quei principii per contrario trovano non pure il

loro germe, ma una larghissima esplicazione in quell'antica legislazione romana, la cui origine è ascosa nelle tradizioni e nelle favole dell'antica Italia, e che gradatamente spogliandosi de' veli e delle immagini simboliche per giungere a serena ragione ed a chiarezza di politica sapienza, sta tra le moderne legislazioni come monumento perenne e scuola eterna e misteriosa de' giureconsulti e de' pensatori.

» Chi invero da quel testamento del diritto romano che lasciò Giustiniano, imprenda a raccogliere e restaurare i frammenti de' vari giureconsulti per trarne una teoria completa ed una dottrina, facilmente ravvisa che le idee sulle quali fondasi oggi il sistema di Cassazione erano state già da quei sommi svolte e praticate. »

E qui si prosegue indicando i testi del dritto romano, dai quali quel concetto si desume. Quindi si soggiunge: « Senonchè, Signori, questi principii da cui era informata quella sapiente legislazione non vennero sempre attuati nella medesima maniera. Nella antica costituzione romana, ove con sistema affatto diverso da quelli al presente usati, le autorità ed i poteri dello Stato non venivano contenuti ed infrenati per ragioni di gerarchia e di partizioni di facoltà, ma piuttosto pel loro concorso e per la vicendevole loro contrapposizione; non si ebbe un particolare magistrato rivestito di questa missione. Le sentenze emesse contro la legge *contra jus constitutum*, erano essenzialmente nulle, nulle di diritto; e, senza che altra sentenza di magistrato superiore le avesse rescisse, il Pretore stesso ne rifiutava la esecuzione.

» Caduta la repubblica, gl'imperatori assorbendo gli uffici del Senato, dei magistrati e delle leggi, assunsero anche la potestà di rescindere le sentenze per violazione di legge. E fra la decadenza dell'impero e le paure del dispotismo non osando confidarne l'esercizio ad alcun ordine stabile di magistrati, lo serbarono a se stessi, o a loro particolari procuratori lo delegarono; nè permisero che a quel supremo rimedio si avesse ricorso se non per via di supplicazioni, e dietro loro speciale licenza. Nè si può dissimulare che i grandi principii dell'antico diritto romano, vennero nelle leggi successive di epoca men liberale invertiti e confusi. Le *supplicazioni* si cangiar-

rono sovente in *appellazioni*, e trattandosi in esse non pure della legge, ma del merito delle cause, le parti rimanevano senza schermo e senza difesa dagli arbitrii e dalle passioni di coloro che dovevano giudicare.

» Non pertanto l'antico concetto non fu smarrito, ma si venne lentamente sviluppando anche nei nostri antichi tribunali, sebbene non avesse forma più certa di quella che ebbero tutti gli altri principii in quei tempi in cui le più grandi e salutari verità vivevano confuse con gli errori più perniciosi.

» Di qui i rimedii delle *nullità*, delle *rivocazioni* e *rescissioni per contrario impero* con cui nelle antiche procedure si attaccavano i giudicati, finchè l'idea di un magistrato essenzialmente deputato a tutelare e conservare immune dalle false interpretazioni la legge, adombrata nel Regolamento pel Consiglio di Stato di Francia del 1735, venne definitivamente posta in atto con la legge del 1790. Da allora la Corte di Cassazione ha vissuto vita splendida e gloriosa in Francia attraverso i mutamenti di ogni maniera che ivi sono avvenuti, ed in quasi tutta l'Italia salvo due sole provincie. Nel Belgio, nella Prussia Renana, nella Monarchia austro-ungherese la Corte di Cassazione è stata accolta come un benefico istituto la cui utilità non possa revocarsi in dubbio.

Che se poi nel dimostrare questo concetto e nell'indicare i testi de'giureconsulti romani dai quali quel concetto io traeva, son riuscito a comporre una specie di mosaico, me ne duole; ma quando nell'opera di codesto mosaico ho per aiuto e per compagni il venerando Henrion de Pensey, il Merlin ed il Nicolini, sono in buona compagnia per non aver disdoro dell'opera mia: se non altro avrò cooperato ad un mosaico paesano e di famiglia, ad un mosaico le cui pietruzze si compongono degli aurei frammenti di Paolo, di Caio e di Ulpiano; ed un mosaico di questa fatta vale certo un pochino di più di quelli che si compongono di frammenti d'articoli di giornali, o di discorsi profferiti in questa o quella tribuna straniera.

Io lascio pure da parte, o Signori, tutto quello che concerne i diversi uffici della Corte di Cassazione, de' quali lungamente discorsi l'anno passato alla presenza vostra. Non ricorderò quindi come la Corte di Cassazione nell'esplicamento della sua azione compie quattro uffici momentosissimi, che invano si attende-

rebbero da qualunque tribunale di terza o di quarta istanza. Essa, come fu già dimostrato, custodisce l'autorità legislativa dalle usurpazioni del potere giudiziario, contenendo questo nei termini del suo mandato, annullando le sentenze che non sieno pronunziate in conformità della legge. Custodisce la indipendenza giudiziaria da ogni alieno ingerimento, provvedendo nel sapiente congegno delle proprie funzioni che l'ordine giudiziario basti a se medesimo, e trovi in se stesso modo e misura da spiegare, senza servitù come senza tirannia, la sua legittima azione. Custodisce i limiti di tutti i poteri dello Stato nello esercizio delle facoltà rispettive, regolando le competenze, risolvendo i conflitti, e negando ogni giuridico effetto a qualsiasi atto di pubblica autorità amministrativa o giudiziaria che ecceda la mèta che le fu prefinita. Custodisce la unità del diritto, e, per quanto è possibile, la uniformità della giurisprudenza, richiamando a norme comuni la interpretazione e l'applicazione delle leggi. Io tralascio tutta questa materia già discussa, e mi fermo a tre soli punti.

Io credo (e me ne appello al senno de'giureconsulti eminenti che seggono in quest'aula); io credo che per i paesi che vivono di diritto storico, avente per base il diritto romano, e per svolgimento pochi e vari statuti locali e poi consuetudini, usi e dottrine, ivi è istituto proprio e benefico il Tribunale di Terza Istanza. Non essendovi quivi un diritto codificato, non legge precisa, non precetti testuali di leggi, ma usi e consuetudini, e ricorrendosi al diritto comune romano con tutte le varie interpretazioni dei dottori, la distinzione delle questioni di fatto da quelle di diritto è più difficile a trovarsi.

Quivi il *jus* nasce più direttamente dal fatto e si compenetra con esso: *ex facto oritur jus*, e i pronunziati de'giudici hanno bisogno di un certo *equum bonum* che sappia applicare le dottrine ed opinioni diverse degli scrittori alla risoluzione delle controversie in maniera più equa, più corrispondente all'opinione ricevuta, al *jus receptum*, come dicevano i nostri padri. Io comprendo benissimo che vivendo con questo sistema di diritto storico non sia possibile una Corte di Cassazione, perchè non può trovare alcun testo positivo di legge che sia stato violato, bensì una teorica, una dottrina, una consuetudine male interpretata ed applicata. Ivi

è assai più conveniente un tribunale di terza istanza, che rettifichi il giudizio semi-giusto, semi-legale che ha potuto pronunziare il tribunale di seconda istanza.

Nei paesi all'incontro dove esiste un diritto codificato, una legge scritta, la distinzione del fatto dal diritto, della questione di fatto dalla questione di legge è una necessità inesorabile. Quivi se la difesa della giustizia, per la esatta applicazione del fatto, è commessa al tribunale di prima istanza e al giudice di appello, si ha bisogno di un altro magistrato, il quale, senza guardare al fatto, custodisca l'integrità della legge, il precetto legislativo; chè se li lasciate senza custodia, sapete Voi quale sarà la conseguenza? Che il potere giudiziario usurperà a danno del potere legislativo; sostituirà la sua volontà alla legge scritta, e legge non sarà più quella che uscì dal Parlamento, ma quella modificata, accomodata dall'arbitrio della giurisprudenza e dai pronunziati dei giudici; pronunziati tanto più pericolosi, quanto più difformi, secondo i tribunali diversi e le diverse consuetudini de' luoghi.

La seconda osservazione, Signori, è, che il sistema della terza istanza è affatto impossibile con l'attuale nostra legislazione. La dimostrazione che ne ha fatto l'onorevole Tecchio, non lascia dubbio alcuno. Se voleste sostituire alla Corte di Cassazione, il tribunale di terza istanza, bisognerebbe rifare tutta intera la nostra legislazione, perchè il sistema della terza istanza poggia specialmente sul concetto della *doppia conforme*, e questa non può aver luogo se non quando la istruzione della causa sia interamente compiuta innanzi al primo giudice.

E per fermo, per potersi dire che vi sia discordanza fra il primo ed il secondo pronunziato, è mestieri che i termini della lite sieno identici innanzi ai due giudici. Se vi fosse difformità di fatti o di prove, non vi sarebbe certo contraddizione di sentenza. Però tutte le legislazioni, che mantengono la terza istanza sul sistema della *doppia conforme*, ordinano ad un tempo che la istruzione della causa debba farsi tutta innanzi ai primi giudici e non possa per nessun aspetto mutarsi in appello. Di qui quella lunghezza di termini e quelle continue restituzioni in intero che eternavano le liti presso i primi giudici. Nel sistema della nostra procedura prevale un sistema affatto contrario:

la causa s'instruisce in appello del pari che in prima istanza: nuove prove, nuovi documenti si possono presentare. Però per devenire alla terza istanza occorrerebbe mutare tutto il nostro sistema di procedura civile. Non parlo de' giudizi penali, e soprattutto di quelli deferiti ai giurati; chè tutti convengono esser questi affatto incompatibili colla terza istanza.

Ora, io domando, se essendo appena sei anni dacchè si è riformata la nostra legislazione, riordinata la magistratura, costituito un codice di procedura civile ed un ordinamento giudiziario, sia opportuno ritornar da capo, disfare tutto quello che si è fatto per stabilire nuova forma e nuovi ordini di giudizi.

La terza osservazione, e la più grave, è quella che indicai già altra volta, cioè che il sistema della terza istanza, vogliasi o non vogliasi, sostituendo lo stesso tribunale giudice supremo del fatto e del diritto, rappresenterebbe o l'anarchia o il dispotismo nella giustizia; l'anarchia se più fossero i tribunali; il dispotismo se un solo.

E per fermo, signori, io l'ho detto altra volta e mi occorre ripeterlo, che cosa s'intende egli di fare? S'intende creare *uno* o *più* tribunali di terza istanza o di revisione?

Se create *più* tribunali di terza istanza o di revisione, *uno*, per esempio, per regione, siccome pare s'inclinerebbe dai più; ed allora voi avrete disgiunta e dislegata la magistratura del Regno, togliendole il magistrato unico che è a capo di essa; avrete stabilito per ciascuna regione una giurisprudenza difforme, informata a tradizioni e consuetudini locali; avrete spezzato l'unità della legislazione per averne affidata l'applicazione a Corti e tribunali che mancano di una regola e di una direzione comune.

Se create invece *un solo* tribunale di terza istanza per tutto il Regno, io non so innanzi tutto comprendere come possa questo unico tribunale bastare a giudicare di tutte le cause dello Stato, non solo rapporto al diritto, ma anche rispetto al fatto; non solo per le violazioni di leggi, ma ancora per le questioni di merito; quando la Corte di Cassazione che conosce del solo diritto e delle sole violazioni di legge, non basta, e, secondo voi, non potrà mai bastare al disbrigo di tutte le cause.

Ma ciò non è tutto, Signori; questo vostro tribunale supremo che cosa farà egli? Secondo

il sistema che si propugna giudicherà del dritto e del fatto: ove scovra l'illegalità e l'ingiustizia, la riparerà con un novello pronunziato, che risolva definitivamente la questione e metta termine alla lite.

Ma chi ne assicura che questo terzo pronunziato sia più legale e più giusto del primo e del secondo? Voi rammenterete certo quell'antica doglianza di Ulpiano, che sovente in appello le migliori sentenze sono riformate in peggio: *nonnunquam bene latus sententias in peius reformant*. Ora quale maggiore presunzione può avere a suo favore questo pronunziato di Terza Istanza? E perchè vi fermereste alla terza, e non cerchereste la quarta?

Limiterete invece l'ufficio di questo tribunale di terza istanza a scegliere fra due sentenze difformi dei tribunali di merito, per avere così quella che diccsi *doppia conforme*?

Ma donde desumerete questa doppia conforme? La desumerete dai motivi, o dal dispositivo? perocchè tutti sanno che possono esservi nelle sentenze ragioni di motivazione uniformi, e conseguenze tratte da queste ragioni, o sia dispositivi contrari.

E se questo tribunale di terza istanza scorge che ambedue i giudici hanno mal giudicato, sicchè la verità giuridica non possa trovarsi, a suo senso, che in un pronunziato difforme dai due, cosa farà? Conserverà l'errore o l'illegalità sol perchè la sua pronunziatione non concordando con nessuna delle emesse, non può riuscire a stabilire alcuna doppia conforme? Giudicherà invece di nuovo e irrevocabilmente la causa?

Se si presceglie questo sistema, è a mio credere il meno cauto fra tutti. Ed invero il tribunale supremo di terza istanza, giudicando senza possibilità di revisione o di censura, del fatto e del dritto, è arbitro assoluto della intelligenza della legge e del merito delle liti. È il dispotismo nella giustizia. I suoi pronunziati saranno ottimi, se sapienti e virtuosissimi ne sono i giudici: ma nel caso che pur può accadere, di errori, di trascorsi, di usurpazioni, non vi ha riparazione possibile, poichè i suoi pronunziati sono assoluti ed incensurabili. Non che il merito dei litigi, il valore, il senso, l'intelligenza delle leggi, sarà tutto in sua balia. Ed in un reggimento libero, dove la libertà è tutelata dalla limitazione dei poteri, e questa protetta e garantita

dalla loro contrapposizione, soltanto nell'amministrazione della giustizia sarà stabilito l'assolutismo, tanto più pericoloso, quanto più indipendente!

Per l'opposto la Corte di Cassazione col suo sistema degli annullamenti e dei rinvii, non può esercitare alcuna tirannia: essa può casare le sentenze illegali, ma, non potendo toccare al merito della contesa, non ha facoltà di sostituire il suo giudizio a quello che era stato pronunziato: È la Corte di rinvio che compie quest'ufficio, e lo compie colla medesima indipendenza, e sotto le stesse guarentigie. Ma la Corte di Cassazione unicamente stabilita per difendere la legge e la costituzione dello Stato, è per così dire posta tra il legislatore e la legge, per riparare gli attentati che si possono commettere contro di questa. E perchè la indipendenza della giustizia sia mantenuta, questo diritto di annullare i giudicati è esso stesso posto nelle mani del potere giudiziario, ed ordinato in maniera che non possa mai trascorrere in arbitrio od oppressione.

Però, o Signori, io sono fermo più che mai nel mio convincimento che il sistema della Cassazione alla quale è informata tutta la nostra legislazione civile e penale, sia da conservare nel supremo magistrato italiano.

Ma questa Corte di Cassazione, questo Magistrato supremo deve essere *unico o molteplice*? Ecco l'ultima questione che rimane ad esaminare.

Io lo comprendo; non è la prevalenza del sistema della terza istanza o della Cassazione, quella che occupa principalmente la nostra discussione, ma il quesito se la Corte suprema debba essere una sola, o se debbano essere parecchie. Qui sorgono tutti gli interessi locali ai quali alludeva l'onorevole Imbriani, e ben può dirsi che solo per la speranza che possano essere molteplici le Corti locali si è messo innanzi quell'idea retriva, quel sistema già respinto, della terza istanza.

Ma ove prevalga il sistema della Cassazione, la pluralità delle Corti di Cassazione, mi si permetta il dirlo, sarebbe un non senso: l'interesse locale può suggerirlo; la ragione lo combatte; l'interesse generale dello Stato lo respinge; nessun esempio di questo peregrino trovato offre l'Europa civile.

Eppur si è detto che da questa pluralità nasce-

rebbe il progresso della giurisprudenza, che la molteplicità delle Corti e la varietà dei giudicati varrebbero al miglior rischiaramento delle questioni e al maggior progredimento della scienza del diritto. Vi è stato chi non ha disdegnato scrivere che fra questa varietà appunto ha progredito il dritto in Roma antica e nel medio evo. E si è dilettrato rammentare esser cosa degna di nota la lotta evidente di opinioni e di giudizi che incontriamo nel Digesto; la inconciliabile dottrina dei Proculiani e dei Sabiniani; le contraddizioni di Bulgaro e Martino, di Iacopo ed Azone, e non so quali altri seguaci di Irnerio ed Accursio.

Ma, Signori, scherziamo noi o parliamo da senno? Da quando in qua l'amministrazione della giustizia è divenuta accademia? Da quando in qua i magistrati sono divenuti professori di dritto? Da quando in qua i tribunali sono scuole, dove i magistrati *partenti da moventi opposti*, fanno, opera più lodevole quanto più i loro pronunciati *sono fra loro inconciliabili*?

Che dirò poi di quel facile argomento della non conseguita uniformità della giurisprudenza nè tampoco dall'unica Cassazione francese? Dirò che la uniformità non è l'immobilità, e ben può progredire la scienza del dritto e la giurisprudenza, ma progredire mantenendosi una ed uniforme per tutto lo Stato. Dirò che non perchè non si è potuta conseguire una costante uniformità di giurisprudenza, la mercè di una Corte di Cassazione, vi sia ragione per tenerne quattro, affinchè quella difformità crescesse, e si vedessero tutto giorno pronunziati contraddittorii che facciano ricordare le dolorose parole di Pascal: *giustizia burlescole*, che ha per limite un fiume o una montagna! verità al di quà; errore al di là dei Pirenei! E peggio per noi, giustizia diversa secondo le diverse regioni! verità al di quà del Tronto, del Po, dell'Arno, errore al di là!

Signori, io non voglio abusare più oltre della vostra sofferenza, aggiungerò una sola parola.

Il giorno 27 novembre 1871, il Re, nell'inaugurare a Roma la seconda Sessione dell'XI Legislatura del Parlamento nazionale, proferiva queste solenni parole che commossero tutti i cuori italiani:

- ◀ Signori Senatori, Signori Deputati,
- ▶ L'opera a cui consacrammo la nostra vita è compiuta. (*Applausi vivissimi e prolungati.*)
- ▶ Dopo lunghe prove di espiazione, l'Italia

è restituita a sè stessa ed a Roma. » (*Applausi.*)
Fra i grandi Corpi dello Stato che assistevano a quella solenne inaugurazione che apriva per l'Italia un'era novella, ne mancava uno e, secondo me, il più importante; mancava il magistrato supremo del Regno d'Italia, che rappresentasse la magistratura italiana.

Mancava, o Signori, perchè, cosa singolare!, noi che siamo stati così facili ad unificare le leggi, ci siamo arrestati innanzi alla unificazione della magistratura; noi che abbiamo così facilmente unificato tutto; la direzione suprema dell'amministrazione pubblica mercè il Consiglio di Stato; la direzione suprema di finanza mercè la Corte dei Conti, ci siamo arrestati dinanzi all'unificazione dell'amministrazione della giustizia; ci siamo arrestati innanzi alla difficoltà di costituire un magistrato unico che sia tutore e custode della legge unica per tutta la Nazione; ci siamo arrestati innanzi alla resistenza incontrata nel volere istituire il centro, il rappresentante ed il tutore di tutta la Magistratura italiana: non abbiamo che corti regionali; magistrature locali. Egli è mestieri che cessi questo stato di cose. L'unità del diritto è forte e potentissimo vincolo dell'unità nazionale; e l'uniformità, non dico l'immobilità, l'uniformità della giurisprudenza, che consiste nell'intendere ed applicare la legge ugualmente, uniformemente da un angolo all'altro d'Italia, è il modo col quale questa unità di legge si esplica e mantiene in mezzo alla nazione.

Si è detto da alcuni oratori che si sia proceduto troppo affrettatamente nell'unificare la legislazione. Io porto un'opinione affatto contraria. Noi abbiamo compiuta una grande rivoluzione, e non solamente di libertà, ma di unità, di nazionalità. Si è dovuto cacciare d'Italia lo straniero; si son dovuti riunir in uno sette Stati diversi, che avevano ordini, leggi, usi e tradizioni diverse. Ora il Macchiavelli, che fu citato l'altro giorno, insegna che gli Stati che si ricongiungono o riuniscono, non si rassodano e conservano che colla forza delle armi, o coll'unità del diritto. La forza delle armi, non era vincolo efficace o possibile per uno Stato che si componeva non già colla conquista, ma colla spontanea e libera riunione delle membra staccate della medesima nazione. L'idea dell'unità nazionale era al certo un validissimo cemento per questa grande opera. Ma occorreva ancora un altro legame per consolidar questa unione figlia del

sentimento: questo legame è l'unità del diritto. L'unità del diritto noi l'abbiamo conseguita mediante l'unificazione delle leggi. Ora rimane a costituire l'unità della magistratura che possa conservare quest'unità del diritto e della legislazione. Questo avrete voi fatto il giorno in cui costituirete una Corte di Cassazione unica per tutto il Regno d'Italia. E quando ciò farete, signori, non crediate già di far cosa nuova, rivoluzionaria, come ha detto qualcuno, quasi mutaste da capo a fondo le condizioni italiane.

No, Voi non farete che richiamare in vigore ciò che è già stabilito nella legge; farete cessare uno stato provvisorio di cose che ha durato oltre il dovere. Si è ricordato molto a proposito, in effetti, nel corso di questa discussione, che nella legge sull'ordinamento giudiziario del 1865, come in quella del 1859, non si parla che di una Corte di Cassazione per tutto il Regno. Non è che nelle disposizioni transitorie della stessa legge che son mantenute le quattro Corti di Cassazione ora esistenti. Ma sono mantenute perchè nel 1865 non avevamo ancora la Capitale definitiva del Regno, e per le capitali provvisorie si temette a ragione di spostare troppo gli interessi dei cittadini per portare la Magistratura Suprema in luoghi che ben si sapeva di dover lasciare un giorno o l'altro. Ma ora che Roma è congiunta all'Italia, ed abbiamo conseguito la nostra capitale naturale e definitiva, non vi ha più ragione di mantenere quello stato provvisorio di cose. Coronate dunque, o Signori, l'edificio dell'Unità Nazionale; stabilite l'unità del Magistrato Supremo che custodisca con norma uniforme l'unità del diritto e della legislazione italiana: sarà questa una novella affermazione del nostro diritto, sarà un vincolo novello dell'unità nazionale.

(*Vivissimi segni di approvazione.*)

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Io non abuserò dell'indulgenza del Senato; e mi limiterò ad una sola e brevissima osservazione.

Io sono quell'uno, non nominato dall'onorevole signor Ministro, il quale dopo un lungo discorso finì coll'accettare il progetto di legge in discussione. Ma tanto coi motivi del voto unito in Nota alla Relazione della Commissione, quanto con ciò che ebbi l'onore di dire nella tornata di lunedì, credo di avere senza reticenze e chiaramente e ripetutamente affermato che ero di-

sposto ad accettare il progetto di legge del Ministero a due condizioni, la prima delle quali è, che l'on. Ministro mantenga, nel suo progetto, l'articolo 21. L'importanza di questo articolo piuttosto che con le mie parole, la dimostrerò, se il Senato nel consenso, con quelle stesse che si leggono nella Relazione ministeriale, e che sono riprodotte alla pagina 29 della Relazione della Commissione.

La Relazione della Commissione dice: « Che » l'animo del signor Ministro » e qui cominciano le parole testuali dell'onorevole Guardasigilli « stette lungamente in sospenso prima di adottare il concetto testè notato »: il concetto cioè dell'articolo 21, col quale si ammette che la Cassazione possa, annullata la seconda sentenza, giudicare essa stessa del merito..... « Che posto quel concetto, la Corte di Cassazione potrebbe dirsi giudice della causa anzichè giudice dei giudizi, e si turberebbe la » intelligenza e la vera idea dell'ufficio della » Corte... Che ove alla Corte si aprisse una volta, » anche in casi rarissimi, la via all'esame del » fatto e del merito della causa, per quella » stessa via potrebbesi giungere al peggior dei » mali, qual è quello di rendere un Tribunale » giudice supremo incensurabile non solo del » diritto, ma anche del fatto.

» Se la mia renitenza (così conchiude l'onorevole Ministro) se la mia renitenza ad adottare questo concetto fosse divisa dal Parlamento, mi affrettarei a cassare le parole che ho aggiunto all'articolo 21, e a riportarlo alla sua pura e prima lezione. »

E la maggioranza della Commissione si esprime riguardo al medesimo articolo in questo modo: « che essa non saprebbe discendere » ad un concetto così nuovo e sì radicale. »

Dunque vede l'onorevole signor Ministro, vede il Senato che il mio lungo discorso era rivolto ad uno scopo, la cui importanza e gravità vennero confessate ad un tempo e dall'onorevole signor Ministro e dalla maggioranza della Commissione.

Se ora il signor Ministro, vinti gli scrupoli e le perplessità, acconsente a quest'articolo, io sarò molto lieto di trovarmi d'accordo con lui, e di potergli prestare il mio debolissimo appoggio nella discussione degli articoli.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Prego il Senato ad usar-

mi indulgenza se, prima che si chiuda la discussione generale, prendo nuovamente la parola: amo che si veda chiaro ciò che facciamo.

Nella tornata d'oggi tanto l'egregio Senatore Imbria: i nelle sue calde parole quanto il signor Ministro nel suo forbito discorso, hanno vagheggiato un Magistrato Supremo: e come una somma autorità, e come una necessità. Anzi l'egregio Guardasigilli mi ha anche onorato della indicazione che il parere mio, debolissimo, specialmente in questo recinto, era molto vicino al concetto del progetto di legge presentato da lui. Fin qui veramente io godo di trovarmi d'accordo coll'onorevole Imbriani e col meritisimo Guardasigilli.

Si, io ho riconosciuto la necessità di una cognizione e di una competenza suprema nella Corte di giustizia, che il Senato volle fosse istituita. Ma con questo concordato la questione non è completamente esaurita.

Io credo che mentre l'onorevole Senatore Perez si è studiato di addimostrare che non cadrebbe il mondo lasciando le Cassazioni nella loro pluralità, non abbia inteso di avversare il concetto della unificazione di ciò che veramente appartiene a quell'istituto supremo.

Ma il progetto in discussione non si limita a questo; e svolge sotto nome di Cassazione tutto il completo sistema, salvo qualche modificazione. Ma il Senato nella tornata del 23 marzo 1871 discusse largamente tutta la materia; e passò ad occuparsi dell'amministrazione della giustizia, o come nelle Terze Istanze, o in altra guisa più apposita.

Neppure l'onorevole De Foresta, il quale, involontariamente sì, ma pure ci ha fatto il torto di lasciarci in tanta bisogna, e l'onorevole Musio, che è qui comparso, e non ha poi potuto trattenersi per la discussione: neppure essi avversavano quell'a parte dell'istituto supremo a cui deve essere affidato ciò che attiene all'ordinamento pubblico, alle discipline giudiziarie ed all'interesse assoluto e netto della legge.

Dunque, se io mi trovo, e schiettamente lo dichiaro, d'accordo col progetto di legge in questa parte, credo che esso non fornisca tutto il tema della discussione, e che perciò convenga francamente intenderci.

Il Senato mi pareva che avesse deliberata una formola sulla quale appunto fosse possibile intenderci. Che cosa volle il Senato col suo ordine del giorno, dicendo Corte suprema di giustizia?

Il Senato volle di certo la unicità della istituzione come la vogliamo tutti noi; e dico tutti perchè io credo d'aver interpretato che anche l'onorevole Perez la vuole. Egli ha fatto osservazioni di maggiore o minore opportunità; tuttavolta non nega quello che è bisogno supremo; cioè, che in certe materie deva esservi unità.

Ma nella grande questione se si dovessero surrogare le Terze Istanze, sorse un sistema medio, e meglio, una via di conciliazione. Sì, via di conciliazione, me lo conceda il dottissimo uomo che è l'onorevole Senatore Mirabelli; perchè se conciliazione non potrebbe essere laddove si contrastasse la più volte ricordata parte della Suprema Magistratura che attiene all'ordine pubblico, viceversa conciliazione vi può essere, anzi esservi deve se vogliamo servire il paese, laddove si tratta di amministrare bene la giustizia.

Quindi volentieri io mi accordo coll'onorevole Guardasigilli, ed accetto anche l'articolo formulato da lui intorno agli attributi di quella che egli chiama Corte di Cassazione, e che io chiamo Sezione regolatrice della Corte suprema di giustizia. Ma appunto perchè dopo il voto del Senato dobbiamo occuparci di una Corte suprema di giustizia, bisogna che dividiamo gli uffici supremi della Corte da ciò che appartiene alla giustizia.

Dichiaro perciò che se non ho fatto alcun controprogetto, se non ho messo in campo una serie di articoli, perchè non fossero di barriera all'esame del progetto che l'onorevole Guardasigilli ha presentato al Senato, non mi sono però limitato ad embrioni, nè ho accennato a idee vaghe.

Parlai della Corte unica, suprema e di giustizia; e definii che la Corte suprema dovesse avere appunto una sezione regolatrice, residente nell'a capitale; ma dovesse avere poi altre sezioni di revisione destinate a completare la idea della Corte suprema di giustizia. Ma appunto perchè non concessi, non concedo e non concederò mai, e resterei scismatico e solo, se si volesse prescindere da ciò che riguarda la retta amministrazione della giustizia dirimpetto agl'interessati; per questo io dissi che la Corte suprema di giustizia poteva essere unica in sé, e divisa in sezioni: e perciò, invece che le sezioni risiedessero in sei o sette sale sotto un medesimo tetto, dissi che pote-

vano essere più utilmente ravvicinate ai giudicabili.

Il ravvicinamento della giustizia ai giudicabili è uno dei canoni primarii. Ed il mio sistema è quello che meno sposta; quello che sconvolge meno la magistratura; quello che si mostra più acconcio alla bene intesa economia, e quello da ultimo che risparmia lo strazio dei contribuenti, i quali dopo aver dovuto pagare per un concentramento, dovrebbero maggiormente angustiarsi per causa dei pello-grinaggi. Che si peregrini per il Governo io lo consento; il Governo è individuo, salvo ben inteso il non essere di soverchio accentratore; ma la giustizia è autonoma perchè indipendente, perchè non ha che fare col Governo. E la giustizia appartiene come le proprietà ai privati, appartiene alle località; inquantochè i cittadini che hanno diritti sulle cose hanno anche ragione di difenderle con facilità, hanno anche un titolo assoluto all'amministrazione della buona giustizia.

Quindi è bene intenderci lealmente; ciò a cui io non consento e non posso consentire, è il concentramento ed il volere esagerare l'unificazione nella giustizia. Basti infatti la unificazione del diritto; perchè sono d'accordo anch'io, che nel diritto vi sarebbe disuguaglianza se non vi fosse unità. Ma il concentramento dell'amministrazione della giustizia, non lo posso reputare conveniente; ed è per questo, che dissi: Voi, rappresentanti d'Italia, fate una legge che contenti il paese, e che renda felici le popolazioni.

Qui, o signori Senatori, non ho altro a dire avendo chiarito abbastanza il mio concetto. Ho per altro il dovere, onde la schiettezza si concreti in qualche forma, di pregare il Senato che si riconduca la questione al punto in cui era, quando noi fummo chiamati a discutere il presente schema in quest'Aula.

Il punto consisteva nel deliberato del 23 marzo 1871, che cioè vi fosse un Istituto, una Suprema Corte di giustizia unica nel Regno.

Io intanto non mi oppongo a che si passi ad esaminare lo schema del signor ministro. Non fo un preventivo controprogetto. Peraltro mi riservo a che, come dissi, la legge sia migliorata: e ciò a condizione che noi fin d'ora ci prometiamo di star fermi nelle intenzioni del Senato, che cioè questo progetto di legge, il quale è tutto pieno del concetto della Cassazione, anzi parte dall'idea di riformar la Cassazione qual era, possa

e debba ravvicinarsi a ciò che il Senato vol'e, intendo dire alla Corte Suprema di Giustizia.

La distinzione che cerco, non è nominale.

E inutile che mi si risponda: volete questionare, se l'istituto proposto dobbiamo chiamarlo Corte suprema di giustizia e non Cassazione? Io non mi occupo delle povere dispute di parola. È finito il tempo che si vada a studiare le *rubriche*: io studio l'interesse degli Italiani. Ma l'interesse degli italiani è, che se vi deve essere un istituto supremo, vi sia anche la buona amministrazione della giustizia.

Detto questo, la più modesta di tutte le formole, per intenderci chiaramente su quest'indirizzo, è quella che ho l'onore di presentarvi in forma di ordine del giorno:

« Il Senato, tenendo ferma la deliberazione del 23 marzo 1871 che sia istituita nel Regno una Corte suprema di giustizia, passa all'esame del progetto posto in discussione. »

Varie voci: Unica, unica!

Senatore PANATTONI. L'ordine del giorno è firmato da parecchi miei onorevoli Colleghi; ma, spero consentiranno che io aggiunga la parola *unica* per contentar tutti. Del resto, avendo io detto: *una Corte suprema*, mi pareva si dovesse sottintendere Corte unica; ma siccome non voglio che si rinnovino qui quistioni analoghe a quelle del Concilio di Nicea, io vi pongo anche la parola *unica* e rileggo:

« Il Senato tenendo ferma la deliberazione del 23 marzo 1871 che sia istituita una Corte suprema di giustizia unica nel Regno, passa all'esame del progetto posto in discussione. »

Le conseguenze io non le svolgo adesso, ho già detto di riservarle per quando si discuteranno gli articoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Panattoni è firmato dagli onorevoli Senatori Piacentini — Monaco La Valletta — Pasqui — Lauzi — Ferraris — Moscuza — De Luca — Nitti — Pisani — e Meuron.

Senatore BORGATTI. Io m'era prefisso, e già l'avevo annunciato alla Commissione, di presentare, in forma d'emendamento all'articolo primo, cotesto medesimo ordine del giorno, per una conseguenza logica delle ragioni per le quali mi sono indotto ad accettare in massima il progetto di legge.

Laonde, mano mano che si procederà nella discussione degli articoli, presenterò quegli e

mendamenti che discendono necessariamente dal concetto dell'art. 21.

Non potendo accettare la istituzione della Suprema Magistratura nella forma della Cassazione; ed accettandola invece nella forma stabilita coll'ordine del giorno del 23 marzo 1871, io mi trovo pienamente d'accordo cogli onorevoli proponenti; nè posso credere che il Senato abbia voluto solo per una questione di parole variare la formula stabilita già nelle nostre Leggi; sostituendo cioè alla formula « *Corte di Cassazione* » quella di Corte Suprema di giustizia.

E mi confermo tanto più in questo mio giudizio quando penso che quella formula fu accettata dal compianto Senatore De Foresta, che prima aveva difeso il sistema delle Terze Istanze, e dall'onorevole Senatore Musio, che mi dispiace di non vedere fra noi in questa circostanza.

Questi due illustri avversarii della Cassazione non si sarebbero indotti ad accettare l'ordine del giorno Menabrea, se, nella forma ond'esso venne espresso, non fosse stato compreso il concetto della esclusione della Cassazione.

Io mi permetto pertanto di pregare il mio

egregio amico, l'onorevole Senatore Panattoni, a ritirare il suo ordine del giorno per ripresentarlo in via di emendamento all'articolo primo. Ben inteso che, chiudendosi ora la discussione generale e passando alla discussione degli articoli, deve rimanere impregiudicata qualsiasi questione.

Sarò lieto se l'onorevole Senatore Panattoni, e gli altri egregi nostri Colleghi che hanno sottoscritto l'ordine del giorno, vorranno condiscendere alla mia preghiera.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Quante volte abbiasi per inteso che tanto vale che questo emendamento sia messo ai voti oggi, quanto presentarlo quando verrà in discussione il 1° articolo, io certo non ho ragioni da insistere.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al Relatore, secondo la consuetudine del Senato.

La parola è al Relatore.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Dunque, stante l'ora tarda, la continuazione è rimandata a domani alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6).